

***IL LAVORO NON DIPENDENTE  
VADEMECUM PER OPERATORI***

Stiamo assistendo, oramai da anni, ad una evoluzione del sistema economico italiano che perde parti sempre più consistenti di grandi imprese, parzialmente sostituite dalle medie e piccole, e da un proliferare di microattività, solo formalmente indipendenti.

La “crisi del capitalismo italiano”, che ha cause sia interne che esterne al capitalismo stesso, e il proliferare di “nuove forme di lavoro”, hanno certamente attivato lodevoli e positive iniziative private, ma anche creato speranze ed attese in persone con modeste capacità di iniziativa e/o scarse professionalità specifiche che hanno poi pagato duramente un approccio troppo semplicistico o per meglio dire troppo enfaticizzato al “fai da te” o “fatti da te”, spesso giungendo a fallimenti, anche personali.

I servizi pubblici nati per aiutare a “fare impresa” hanno fortemente selezionato e indirizzato gli aiuti a favore di idee imprenditoriali valide e aspiranti imprenditori preparati e determinati, ma sono comunque tantissime le imprese che nascono senza utilizzare i servizi pubblici o quelli delle Associazioni Imprenditoriali.

Abbiamo quindi individuato un bisogno e, utilizzando risorse e collaborazioni del Partenariato del Progetto Equal Cala (Sportello Unico, Coop. Antilia e CSEA), cerchiamo di fornire uno strumento utile e agile, senza enfasi su una attività, il lavoro indipendente, che dovrebbe rimanere una opportunità, una scelta e non una necessità o un obbligo.

L’idea di questo vademecum nasce proprio dalla necessità di fornire a chi, guarda al lavoro indipendente e/o autonomo come ad una opportunità, gli strumenti per orientarsi e scegliere la forma migliore o più idonea per iniziare, limitando, se possibile, rischi ed eccessive esposizioni finanziarie.

È un vademecum per Operatori, ma sarà reso accessibile a tutti in rete sul sito dello Sportello Unico per le Imprese e sul InformaAtipico, per orientarsi tra le tipologie di lavoro, le opportunità formative, gli incentivi e i servizi di consulenza e accompagnamento esistenti.

L’Assessore al Lavoro e allo Sviluppo  
Tom Dealessandri

# SEZIONE I

## IL LAVORO INDIPENDENTE: AUTONOMI E ATIPICI

*Si informano i lettori che per la continua emanazione di provvedimenti e regolamenti sulla materia, gli aspetti trattati nella presente guida tengono conto delle norme in vigore fino al dicembre 2004*

Il lavoro atipico e parasubordinato è di frequente associato alle figure dei “collaboratori” o dei “professionisti con partita I.V.A.”. Questi lavoratori/trici sono in costante e vertiginosa crescita in ogni settore economico e in tutte le aree geografiche. In particolare, in Provincia di Torino, i dati I.N.P.S. ne contano oltre 115.000 nel 2003, dei quali oltre il 45% è rappresentato da donne. Questi dati ovviamente non contano tutte le figure del lavoro indipendente e atipico, ma solamente quelle per cui è prevista l’iscrizione all’I.N.P.S., presso la cosiddetta “gestione separata” per la contribuzione dei lavoratori parasubordinati.

Il territorio torinese ha visto una crescita consistente di lavoratori attivi in forme atipiche e indipendenti, in misura costante negli anni passati e assai consistente negli ultimi due. Gli iscritti alla “gestione separata” dell’I.N.P.S. nella provincia di Torino sono passati dagli 83.000 del 2001 agli oltre 115.000 al 31 dicembre 2003 (fonte I.N.P.S.). Tra questi, l’incremento percentuale più vertiginoso è quello dei “Collaboratori”, mentre la curva dei “Professionisti” mostra un tasso di crescita meno sensibile. Ad un altro capo dello spettro del lavoro atipico, i lavoratori interinali avviati nel 2002 in provincia di Torino sono stati 53.600, in confronto ai 35.500 del 2001 (fonte: Annuario Statistico Regionale). La crescita è qui concentrata in particolare nelle classi d’età comprese tra i 35 e i 44 anni, mentre i tassi di crescita più incalzanti sono rappresentati dall’occupazione femminile. In particolare, questi ultimi dati segnalano un forte orientamento al lavoro atipico delle fasce deboli o in difficoltà sul mercato del lavoro, introducendo qualche elemento problematico rispetto a un dato comunque di grande rilievo.

Complessivamente, si può notare che sia la costellazione delle cosiddette “CO.CO.CO.” sia i lavori interinali sono in crescita considerevole; e così è stato anche negli anni di crisi più intensa (tra 2000 e 2001), sia per le attività manifatturiere sia per le attività di servizio a più alto valore aggiunto (ad esempio, il settore dell’Information and Communication Technology). Questi dati, relativi a due nuclei esemplari del lavoro atipico e parasubordinato/parautonomo, vanno comunque illuminati attraverso l’incrocio con i dati generali degli avviamenti al lavoro in provincia di Torino, che vedono un aumento a dir poco vertiginoso, specie tra 2000 e 2002, dei lavoratori avviati nel settore dei servizi che passano da 123.000 a 182.500, di cui la metà donne (fonte: Annuario Statistico Regionale).

Oltre a costoro, vanno considerati i lavoratori attivi nel commercio, con contratti di associazione in partecipazione, nonché diverse forme di lavoro normate dalla recente Legge 30/2003, che pure rientrano formalmente nei rapporti di lavoro dipendente.

Queste forme di lavoro, in relazione alle trasformazioni del sistema produttivo e delle imprese, richiedono sempre più al lavoratore una forte dose di autonomia, capacità di aggiornamento e attitudine imprenditiva che spesso sono trasversali alle forme contrattuali, e non coincidono solamente con quelle giuridicamente considerate “autonome”. Pertanto, sono figure che dal punto di vista della razionalità economica possono essere considerate imprenditoriali; mentre dal lato delle garanzie sociali e dei servizi di welfare (maternità, malattia, previdenza, formazione, sostegno al reddito e all’attività professionale) richiedono interventi che considerino la loro specifica natura mobile e flessibile.

## Liberi professionisti con partita I.V.A.

<b>Definizione</b>	<p>Il libero professionista con partita I.V.A – tutelato o meno da un apposito albo – è un lavoratore autonomo che si impegna a realizzare una prestazione professionale per uno o più committenti senza che vi sia <u>nessun rapporto di subordinazione</u>.</p>
<b>Tipologia</b>	<p>L'accesso alla libera professione dipende dal settore di lavoro; per alcune categorie, lo Stato interviene a garanzia del cittadino e, attraverso l'istituzione dell'Ordine (quando è prevista la laurea) o del Collegio (quando è sufficiente il diploma) regola l'inserimento professionale.</p> <p>Fanno parte di questo gruppo professioni quali l'architetto, l'avvocato, il commercialista, l'ingegnere, lo psicologo, il geologo, il farmacista, il medico, il notaio, il consulente del lavoro, il geometra e il perito industriale.</p> <p>Altre professioni, non sono regolamentate da un Ordine o Collegio. Si tratta, da un punto di vista numerico, di percentuale significativa del mondo del lavoro. Le attività svolte da questi liberi professionisti in genere possono essere ricondotte alla categoria delle consulenze; i lavoratori con partita I.V.A. – nella realtà – operano nei campi più diversi: dal <i>marketing</i> all'informatica, dal web design al <i>data mining</i>.</p>
<b>Adempimenti burocratici</b>	<p>Nel contratto di prestazione d'opera intellettuale vi è un particolare legame fiduciario tra il cliente e il professionista: difatti, al di là dell'utilizzo da parte del professionista di collaboratori o praticanti, il solo responsabile, a tutti gli effetti, nei confronti del cliente è il prestatore d'opera intellettuale.</p> <p>In sintesi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– il contratto non può essere ceduto a terzi;</li> <li>– è sempre rilevante l'eventuale errore sulla persona, nel senso che l'eventuale errore del committente sulle capacità e competenze del professionista, ovvero sulla sussistenza dei requisiti di legge per l'esercizio della professione, ha rilievo nell'affidamento dell'opera e può costituire, in caso di errore, causa di risoluzione contrattuale;</li> <li>– il cliente può rifiutare l'adempimento della prestazione da parte di un altro professionista, essendo il rapporto fondato sull'intuito personale.</li> </ul>
<b>Contenuti del contratto</b>	<p>Il Codice civile non definisce il lavoro autonomo in quanto tale, ma all'art.2222 viene definito il contratto d'opera e, quindi, si forniscono in via indiretta le modalità e le condizioni di svolgimento dell'attività del lavoratore autonomo.</p> <p>“Quando una persona si obbliga a compiere verso un corrispettivo un'opera o un servizio, con lavoro prevalentemente <i>proprio e senza vincolo di subordinazione nei confronti del committente</i>”.</p>

	<p>Le caratteristiche dell'attività del lavoro autonomo sono:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– L'autonomia intesa come assenza di qualsiasi vincolo di subordinazione nei confronti del committente nello svolgimento dell'attività, decidendo tempi, modalità e mezzi necessari per il compimento dell'opera;</li> <li>– L'abitudine e la professionalità intesi come atti e comportamenti coordinati tra loro, con regolarità, stabilità e sistematicità, finalizzati verso uno scopo prefissato.</li> </ul>
<b>Adempimenti previdenziali</b>	<p>I liberi professionisti sono tenuti a destinare una quota del proprio reddito alla pensione iscrivendosi alla Gestione separata dell'I.N.P.S. La percentuale del reddito da versare all'istituto previdenziale (l'aliquota) per i professionisti non iscritti ad albi o ordini è del 17,80%.</p>
<b>Adempimenti fiscali</b>	<p>La forma più conosciuta per la gestione di attività di lavoro autonomo è l'apertura di partita I.V.A.</p> <p>Occorre valutare in primo luogo se la tipologia del lavoro, il numero dei committenti ed il giro d'affari sono tali da coprire i costi fissi (es. commercialista) connessi con l'apertura di una partita I.V.A.</p> <p>È necessario recarsi presso l'Ufficio delle Entrate e dichiarare l'inizio dell'attività entro 30 giorni dall'inizio effettivo della stessa.</p> <p>A seconda della tipologia di regime I.V.A. del professionista (ordinario, forfetario, semplificato, nuove attività....) esistono dei particolari obblighi di registrazione e versamento.</p> <p>Il professionista versa l'I.R.A.P.</p>

## Prestazione professionale occasionale

<b>Definizione</b>	<p>Rapporto di lavoro in cui il lavoratore si impegna a svolgere una prestazione <u>professionale</u> in modo occasionale per uno o più committenti.</p> <p>Il vincolo dell'occasionalità implica che il lavoratore non deve lavorare per lo stesso committente con la stessa retribuzione in modo reiterato nel tempo.</p> <p>In base alla legge 30/2003 che ha riformato il mercato del lavoro, una prestazione occasionale con un singolo committente non deve durare per più di 30 giorni, e non deve prevedere un compenso complessivo superiore a 5.000 euro lordi nel corso di un anno.</p>
<b>Tipologia</b>	<p>Il collaboratore occasionale lavora in modo autonomo, questo vuol dire che non è tenuto a rispettare vincoli di orario predeterminati, fatte salve ovviamente specifiche esigenze dell'azienda.</p> <p>Il lavoratore, quindi, è tenuto a portare a termine il progetto che gli è stato assegnato organizzando liberamente i tempi ed i modi del proprio lavoro.</p>
<b>Adempimenti burocratici</b>	<p>Non vi sono specifici adempimenti burocratici in capo al committente o al lavoratore se si esclude quanto specificato in seguito per gli adempimenti previdenziali.</p>
<b>Contenuti contratto</b>	<p>Il trattamento retributivo è libero, è interesse del lavoratore che la lettera di incarico indichi in modo chiaro sia i tempi ed i modi del corrispettivo dovuto, sia l'oggetto della prestazione che deve essere portata a termine.</p>
<b>Adempimenti previdenziali</b>	<p>Qualora non si percepiscano redditi superiori ai 5.000 euro lordi all'anno non vi è obbligo di iscrizione alla Gestione separata dell'I.N.P.S.</p> <p>In caso contrario il lavoratore è obbligato ad iscriversi – in prima persona - alla Gestione separata I.N.P.S. e deve versare i contributi previdenziali calcolati con l'aliquota del 17,80% (18,80% per i redditi superiori a 37.883 euro).</p>
<b>Adempimenti fiscali</b>	<p>Le prestazioni professionali occasionali sono soggette alla disciplina della ritenuta d'acconto.</p> <p>Il committente versa, per conto del lavoratore, un anticipo sulle imposte sul reddito pari al 20% del compenso pattuito; ovviamente in base al reddito complessivo maturato a fine anno dal lavoratore questi maturerà un credito o un debito nei confronti dello stato.</p>

## Il lavoro occasionale accessorio

<b>Definizione</b>	Il rapporto di lavoro accessorio riguarda attività svolte a favore di più beneficiari per una durata complessiva non superiore a 30 giorni nell'anno solare e per compensi complessivi non superiori a 5 mila euro.
<b>Tipologia</b>	Piccoli lavori domestici a carattere straordinario, compresa l'assistenza domiciliare; insegnamento privato di sostegno; piccoli lavori di giardinaggio, di pulizia e manutenzione; realizzazione di manifestazioni sociali, sportive, culturali; collaborazioni con enti pubblici per lo svolgimento di lavori di emergenza (es. calamità naturali).
<b>Contenuti contratto</b>	È rivolto a: disoccupati da oltre un anno, casalinghe, studenti pensionati, disabili, soggetti in comunità di recupero, extracomunitari disoccupati. I lavoratori interessati a svolgere prestazioni di tipo accessorio sono tenuti a comunicarlo al servizio per l'impiego delle Province e ricevono, a proprie spese, una tessera magnetica. È prevista una particolare procedura per il pagamento del corrispettivo: i lavoratori sono retribuiti attraverso la consegna di <b>buoni lavoro</b> dal valore nominale fissato da un Decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, acquistati in precedenza dai datori di lavoro presso le rivendite autorizzate.
<b>Adempimenti burocratici</b>	I buoni vengono emessi da enti o società concessionarie autorizzate per legge. Queste società "vendono" i buoni a quanti vogliono avvalersi delle prestazioni dei lavoratori e, in seguito, "cambiano" i buoni percepiti in cambio della prestazione svolta pagando il lavoratore.
<b>Adempimenti previdenziali ed assicurativi</b>	Le stesse società che vendono i buoni, mentre provvedono al pagamento del lavoratore registrano i dati anagrafici e il codice fiscale ed effettuano il versamento dei contributi per fini previdenziali alla Gestione Separata dell'I.N.P.S., in misura del 13%, e per fini assicurativi contro gli infortuni all'INAIL se dovuti, in misura del 7%.
<b>Adempimenti fiscali</b>	Il compenso è esente da imposizioni fiscali e non incide sullo stato di disoccupazione del lavoratore.

## Lavoro a progetto

<b>Definizione</b>	<p>Il contratto di lavoro a progetto è un rapporto di collaborazione personale e non subordinata, riconducibile ad uno o più progetti / programmi di lavoro o fasi di esso, determinati dal committente e gestiti autonomamente dal collaboratore in funzione del risultato, nel rispetto del coordinamento con l'organizzazione del committente e indipendentemente dal tempo impiegato per l'esecuzione dell'attività lavorativa.</p>
<b>Tipologia</b>	<p>Il contratto di lavoro a progetto definisce un rapporto di collaborazione coordinata con uno o più committenti e scade alla conclusione del progetto stesso. Esso non riguarda le collaborazioni coordinate e continuative nel Pubblico Impiego, gli agenti e i rappresentanti di commercio, le prestazioni occasionali, le professioni intellettuali, le collaborazioni coordinate e continuative svolte presso associazioni e società sportive ed i pensionati.</p>
<b>Adempimenti burocratici</b>	<p>Il contratto di lavoro a progetto è stipulato in forma scritta e deve contenere, ai fini della prova, i seguenti elementi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>· Indicazione della durata, <u>determinata</u> (di durata precisa stabilita nel contratto) o <u>determinabile</u> (di durata da stabilire in relazione all'effettivo svolgimento del progetto) della prestazione di lavoro;</li> <li>· Indicazione del progetto o programma di lavoro, o fasi di esso, che viene dedotto in contratto;</li> <li>· Il corrispettivo e i criteri per la sua determinazione, nonché i tempi e le modalità di pagamento e la disciplina dei rimborsi spese;</li> <li>· Le forme di coordinamento del lavoratore a progetto al committente sull'esecuzione, anche temporale, della prestazione lavorativa, che in ogni caso non possono essere tali da pregiudicarne l'autonomia nella esecuzione dell'obbligazione lavorativa;</li> <li>· Le eventuali misure per la tutela della salute e sicurezza del collaboratore a progetto.</li> </ul>
<b>Contenuti del Contratto</b>	<p>Salvo diverso accordo tra le parti il collaboratore a progetto può svolgere la sua attività a favore di più committenti, ma non può compiere attività in concorrenza con gli stessi né, in ogni caso, diffondere notizie attinenti ai programmi e all'organizzazione di essi.</p> <p>Il compenso deve essere proporzionale alla quantità / qualità del lavoro svolto e tener conto dei compensi corrisposti per analoghe prestazioni di lavoro autonomo.</p> <p>La gravidanza: indennità di maternità per i due mesi antecedenti la data del parto e per i tre mesi successivi alla data stessa. L'indennità spetta a condizione che le lavoratrici beneficiaria, nei 12 mesi precedenti i due mesi anteriori alla data del parto, abbiano maturato almeno 3 mensilità della predetta retribuzione.</p>

	<p>La malattia: l'indennità spetta per ogni giorno di degenza presso strutture ospedaliere pubbliche e private accreditate dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero presso strutture estere se autorizzate dal Servizio Sanitario stesso. L'indennità spetta fino ad un massimo di 180 giorni nell'anno solare.</p> <p>L'infortunio sul lavoro: è previsto l'estensione ai lavoratori co.co.co. dell'obbligo dell'assicurazione Inail contro gli infortuni sul lavoro qualora per l'esercizio delle proprie mansioni, si avvalgano, non in via occasionale, di veicoli a motore da essi personalmente condotti o svolgano attività soggette a rischio, compreso quello per l'uso diretto di macchine per ufficio elettriche o elettroniche. Il premio assicurativo è ripartito nella misura di 1/3 a carico del lavoratore e di 2/3 a carico del committente.</p> <p><b><u>Certificazione del contratto</u></b></p> <p>Un'ulteriore novità prevista dalla Riforma Biagi è la possibilità di ricorrere ad una Commissione di Certificazione per attestare che il contratto che si sta per sottoscrivere abbia tutti i requisiti previsti dalla normativa.</p> <p>Si tratta di una procedura non obbligatoria cui si può ricorrere solo se viene richiesta <u>sia</u> dal futuro lavoratore, <u>sia</u> dal datore di lavoro. Le Commissioni, oltre alla certificazione del contratto, <u>svolgono anche un'attività di consulenza ed assistenza</u> rivolta ad entrambe le parti coinvolte e possono essere istituite solo presso:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– gli enti bilaterali costituiti dalle associazioni di datori e prestatori di lavoro nell'ambito territoriale di riferimento o a livello nazionale (purché la certificazione sia una delle attività previste nello statuto);</li> <li>– le Direzioni Provinciali del Lavoro;</li> <li>– le Province;</li> <li>– le Università pubbliche e private registrate nell'Albo istituito presso il Ministero del lavoro.</li> </ul>
<p><b>Adempimenti previdenziali</b></p>	<p>Tutti i lavoratori parasubordinati sono tenuti ad iscriversi alla Gestione separata dell'I.N.P.S. al fine di destinare una parte del loro reddito alla pensione. Attualmente l'aliquota da versare all'istituto previdenziale è del 17,8% del reddito percepito; un terzo dell'importo è a carico del collaboratore mentre i due terzi restanti sono interamente a carico del committente.</p>
<p><b>Adempimenti fiscali</b></p>	<p>I lavoratori a progetto sono soggetti all'I.R.Pe.F. ed usufruiscono delle stesse detrazioni previste per i lavoratori dipendenti ed assimilati. Qualora il lavoratore abbia più di un datore di lavoro le detrazioni si applicano solo su uno dei contratti a progetto instaurati.</p>

## Associazione in partecipazione (art. 2549-2554 del Codice civile)

<b>Definizione</b>	Il contratto di associazione in partecipazione stabilisce che l'associante (l'imprenditore) attribuisca all'associato (il lavoratore) una partecipazione agli utili (ed eventualmente alle perdite) della sua impresa o di uno o più affari in cambio di un corrispettivo di un determinato apporto. Può costituire oggetto dell'apporto dell'associato una prestazione di carattere patrimoniale, oppure una prestazione d'opera.
<b>Tipologia</b>	Il contratto di associazione in partecipazione non implica un effettivo vincolo di subordinazione.
<b>Adempimenti burocratici</b>	<p>Il codice civile non prescrive alcuna forma per il contratto di associazione in partecipazione, che può quindi essere stipulato anche solo verbalmente, ma è interesse dell'associato stipulare l'atto in forma scritta al fine di definire i rapporti in modo che nell'atto stesso risulti:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. l'individuazione dei contraenti e la loro qualità;</li> <li>2. il valore e le modalità del conferimento;</li> <li>3. il fine del conferimento;</li> <li>4. l'aliquota di partecipazione al reddito;</li> <li>5. la definizione dell'attività dei contraenti ai fini della gestione, del controllo e dei rendiconti;</li> <li>6. la durata del rapporto;</li> <li>7. l'eventuale esclusione dalla partecipazione da parte dell'associato alle perdite d'esercizio;</li> <li>8. l'eventuale approvazione dal parte dell'associato per la stipula di nuovi contratti di associazione (in quanto potrebbero diminuire la quota di utili da suddividere).</li> </ol>
<b>Contenuti Contratto</b>	<p>Per quanto riguarda i rapporti interni solo all'associante (imprenditore) spetta il potere di gestione dell'impresa e dell'affare.</p> <p>Qualora il contratto non specifichi la quota di utili spettanti all'associato, essa deve essere calcolata in proporzione al valore dell'apporto dato dall'associato rispetto al valore dell'impresa. Il calcolo è effettuato sulla base dei criteri di valutazione del bilancio dell'impresa.</p> <p>L'associante ha diritto ad essere informato sull'andamento dell'azienda e a esercitare i controlli, al rendiconto periodico della gestione dell'impresa.</p> <p>I terzi acquistano diritti e assumono obbligazioni soltanto verso l'associante.</p> <p><b>Certificazione del contratto</b></p> <p>Un'ulteriore novità prevista dalla Riforma Biagi è la possibilità di ricorrere ad una Commissione di Certificazione per attestare che il contratto che si sta per sottoscrivere abbia tutti i requisiti previsti dalla normativa.</p>

	<p>Si tratta di una procedura non obbligatoria cui si può ricorrere solo se viene richiesta <u>sia</u> dal futuro lavoratore, <u>sia</u> dal datore di lavoro. Le Commissioni, oltre alla certificazione del contratto, <u>svolgono anche un'attività di consulenza ed assistenza</u> rivolta ad entrambe le parti coinvolte e possono essere istituite solo presso:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– gli enti bilaterali costituiti dalle associazioni di datori e prestatori di lavoro nell'ambito territoriale di riferimento o a livello nazionale (purché la certificazione sia una delle attività previste nello statuto);</li> <li>– le Direzioni Provinciali del Lavoro;</li> <li>– le Province;</li> <li>– le Università pubbliche e private registrate nell'Albo istituito presso il Ministero del lavoro.</li> </ul>
<b>Adempimenti previdenziali</b>	<p>Gli associati in partecipazione sono tenuti a versare una parte del proprio reddito ad uno specifico fondo dell'I.N.P.S., destinando quindi una parte del loro reddito alla pensione.</p> <p>A seconda della fascia di reddito gli associati sono soggetti ad un'aliquota previdenziale del 17,30% o del 18,30%.</p> <p>Anche se simile agli obblighi previdenziali in carico agli iscritti alla Gestione separata (lavoratori a progetto ecc.) vi sono alcune differenze:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– il lavoratore versa il 45%, il restante 55% è a carico dell'associante (cioè il committente);</li> <li>– l'I.N.P.S. non eroga indennità di malattia, infortunio e maternità: il fondo è finalizzato unicamente all'erogazione della pensione.</li> </ul>
<b>Adempimenti Fiscali</b>	<p>I redditi derivati da questa tipologia contrattuale, con solo apporto di capitale o di capitale e lavoro, sono tassati in capo al percipiente secondo il principio di cassa. Nel caso di apporto di solo lavoro il reddito è tassato in capo al percipiente secondo il principio di competenza.</p>

## **SEZIONE II**

# **IL LAVORO INDIPENDENTE: FORME SOCIETARIE E ASSOCIATIVE**

Fare impresa rappresenta una sfida sempre più diversificata in un ambiente economico in costante mutazione. Costituire una società e diventare imprenditore, peraltro, nel corso degli anni Novanta ha dovuto confrontarsi con le trasformazioni del sistema produttivo in generale – con lo sviluppo delle attività di servizio, e in particolare di servizio alle imprese e ai nuovi bisogni sociali delle persone – ma anche con le trasformazioni del mercato del lavoro la cui regolamentazione, ad esempio per mezzo della Legge 30/2003 (“legge Biagi”), inciderà sui percorsi concreti dei lavoratori/trici che agiscono nella fascia grigia di passaggio e ritorno dal lavoro dipendente, parasubordinato verso le varie forme di lavoro autonomo e indipendente.

Nel corso dello scorso decennio il numero di imprese della Provincia di Torino ha segnato un aumento di circa il 35%; e tra queste, le imprese attive nei servizi sono addirittura aumentate di oltre il 75%. Tuttavia, sono in costante crescita accanto ai tassi di natalità delle imprese anche quelli di mortalità, confermando tendenze diffuse in tutto il mondo occidentale. È in particolare tra queste imprese mobili e a volte volatili che va ricercata l’area di passaggio – che, ripetiamo, può significare transizione ma anche alternanza di forme societarie e figure del lavoro autonomo, a seconda delle fasi di mercato o dei bisogni dei lavoratori/imprenditori – tra impresa e lavoro autonomo e/o parasubordinato.

Le schede che seguono nelle pagine successive offrono alcune informazioni chiave riguardanti la fisiologia delle imprese e delle forme di lavoro: brevi definizioni corredate di avvertenze ed eventuali limitazioni alla costituzione d’impresa, informazioni sulle forme contrattuali, sugli adempimenti fiscali e previdenziali. Questo al fine di offrire ai cittadini un’agevole quadro di orientamento alle questioni di base da affrontare per conoscere quantomeno che cos’è un’impresa; mentre diventare un imprenditore, o un lavoratore che agisce comunque con logica imprenditiva, è naturalmente demandato ad altri percorsi e a differenti servizi di assistenza e orientamento.

## Ditta individuale

<b>Definizione</b>	<p>Si ha un'impresa individuale quando <u>un solo soggetto</u> si assume interamente i rischi e le responsabilità connessi con la gestione aziendale. Non vi è <u>nessuna separazione tra il patrimonio personale dell'imprenditore ed il patrimonio della ditta</u>: il fallimento dell'impresa si estende anche ai beni del titolare che possono essere usati per soddisfare i creditori.</p>
<b>Tipologia</b>	<p>L'impresa individuale comporta un investimento di capitali limitato, quindi è una formula particolarmente indicata per chi intende avviare un'impresa di piccole dimensioni agile e veloce da gestire. L'imprenditore è il solo punto di riferimento di fornitori, collaboratori e fisco, ma è anche l'unico responsabile ed è tenuto ad assolvere tutte le formalità richieste dalla legge.</p>
<b>Adempimenti burocratici</b>	<p>L'impresa individuale è obbligata a tenere il libro inventari nonché le altre scritture contabili richieste dalla dimensione e natura della ditta, non deve presentare i propri bilanci e, quindi, ha minori oneri amministrativi e contabili. Per di più non deve pagare nessuna tassa di concessione per la costituzione e lo scioglimento ed ha minori oneri anche dal punto di vista fiscale.</p> <p>La costituzione di una ditta individuale richiede il rilascio di un numero di partita I.V.A. e l'iscrizione presso la Camera di Commercio competente per territorio, entro 30 giorni dall'inizio dell'attività.</p> <p>Inoltre, in base all'attività svolta dall'impresa, vi sono altri adempimenti previsti dalla legge. Ad esempio, un bar e/o un ristorante dovranno richiedere al Comune la licenza di somministrazione di alimenti e bevande.</p>
<b>Adempimenti previdenziali</b>	<p>I titolari di ditte individuali devono obbligatoriamente iscriversi all'apposita sezione dell'I.N.P.S.</p> <p>Inoltre – a seconda del tipo di attività dell'impresa – è possibile iscriversi alla Gestione Artigiani e Commercianti dell'I.N.P.S.</p> <p>Qualora si tratti di un'impresa artigiana è tenuto all'iscrizione:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– Il titolare dell'impresa artigiana che lavora professionalmente nell'azienda;</li> <li>– familiari collaboratori (c.d. coadiuvati) che lavorano abitualmente e prevalentemente nell'impresa artigiana, purché non siano già assoggettati all'obbligo assicurativo in quanto contitolari o lavoratori dipendenti o apprendisti.</li> </ul> <p>Quelli che esercitano un'attività commerciale devono iscriversi all'I.N.P.S. qualora:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– siano titolari, contitolari o gestori in proprio di imprese organizzate e/o dirette prevalentemente con il lavoro proprio e dei componenti la famiglia, compresi i parenti e gli affini entro il 3° grado ovvero siano familiari coadiutori preposti al punto vendita;</li> </ul>

	<p>– abbiano la piena responsabilità dell’impresa e assumano tutti gli oneri e i rischi relativi alla sua gestione. I contributi da versare vengono calcolati in base al reddito percepito, è comunque previsto un minimale annuo comunque dovuto (che varia di anno in anno).</p>
<b>Adempimenti Fiscali</b>	<p>Il titolare della ditta deve dichiarare nel Modello Unico i redditi derivanti dall’attività d’impresa sommandoli agli altri redditi personali. Le ditte individuali sono tenute al pagamento dell’I.R.A.P.</p>

## La Società semplice

<p><b>Definizione</b></p>	<p>È la forma più elementare e semplice di società ed ha per oggetto esclusivamente l'esercizio di attività economiche lucrative non commerciali; necessita di almeno di 2 soci per essere costituita Il contratto non è soggetto a forme speciali tranne quelle richieste dalla natura dei beni conferiti. È, comunque, consigliabile, una scrittura privata autenticata.</p> <p>Non vi è nessuna separazione tra il capitale personale dei soci ed il capitale della società, quindi un eventuale creditore può rivalersi sul patrimonio personale dei singoli soci. Il socio, inoltre, risponde con i suoi beni presenti e futuri e la responsabilità illimitata si estende anche al nuovo socio.</p>
<p><b>Tipologia</b></p>	<p>In questa forma di società non è richiesto un capitale minimo iniziale, il capitale sociale si costituisce al momento della costituzione attraverso conferimenti in denaro o in natura effettuati dai soci. I soci sono solidalmente ed illimitatamente responsabili nei confronti dei terzi.</p> <p>La legge prevede per la società semplice quattro sistemi di amministrazione:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– <u>disgiuntiva</u>: quando i soci sono investiti separatamente del potere di gestione (ciascun socio può compiere qualsiasi atto amministrativo senza il bisogno di consenso degli altri; se un socio non approva può esercitare il diritto di veto e sarà poi la maggioranza dei soci a prendere la decisione);</li> <li>– <u>congiuntiva</u>: quando tutti i soci sono investiti indivisibilmente del potere di gestione e le decisioni devono essere prese all'unanimità o dalla maggioranza di essi;</li> <li>– <u>parziale</u>: il potere di gestione amministrativo viene affidato ad alcuni soci.</li> <li>– <u>unica</u>: il potere di gestione amministrativo viene affidato ad un unico socio.</li> </ul> <p><u>Nei casi 3 e 4 i soci non amministratori non possono interferire nell'amministrazione nè opporsi con veto alle operazioni imprenditoriali intraprese.</u></p>
<p><b>Adempimenti burocratici</b></p>	<p>Per la costituzione di una società semplice è necessario:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– iscriversi nella sezione speciale del registro imprese istituito presso la Camera di commercio entro 30 giorni dalla data della scrittura privata</li> <li>– registrare entro 20 giorni l'atto presso l'Ufficio del registro;</li> <li>– fare domanda di attribuzione del codice fiscale.</li> </ul> <p>Inoltre, in base all'attività svolta dall'impresa, comunque sempre di natura non commerciale, vi sono altri adempimenti previsti dalla legge.</p>

## Contenuti Contratto

I diritti di chiunque sia socio di una società semplice sono i seguenti:

- partecipazione agli utili e alle perdite in misura proporzionale al conferimento salvo patti contrari (è nullo il patto leonino);
- liquidazione della quota in caso di scioglimento del rapporto sociale;
- partecipazione alla gestione della società;
- diritto al rendiconto dell'amministrazione;
- diritto di chiedere notizie e informazioni sulla vita sociale e diritto di consultazione dei libri contabili.

### Scioglimento

Si può sciogliere il rapporto sociale di un socio con la società per:

- morte: in questo caso i soci liquidano la quota agli eredi o proseguono la società con gli eredi stessi (se sono d'accordo);
- recesso: il socio può recedere dalla società quando questa è contratta a tempo indeterminato o per tutta la vita di uno dei soci con un preavviso di 3 mesi; il socio può sempre recedere nei casi previsti dal contratto sociale ovvero per giusta causa;
- esclusione: può avvenire per gravi inadempienze nelle obbligazioni derivanti dalla legge o dal contratto sociale, per interdizione, per inabilitazione, per condanna penale o fallimento personale del socio, per sopravvenuta inidoneità a svolgere l'opera conferita dal socio o per il perimento del bene conferito a causa non imputabile agli amministratori.

Si può avere scioglimento totale della società per:

- decorrenza del termine;
- conseguimento dell'oggetto sociale o sopravvenuta impossibilità a conseguirlo;
- volontà di tutti i soci;
- mancanza della pluralità dei soci se nel termine di sei mesi questa non è ricostituita;
- altre cause previste dal contratto.

I liquidatori incaricati dello scioglimento devono:

- ricevere dagli amministratori il conto della gestione relativo al periodo successivo all'ultimo rendiconto;
- prendere in consegna i beni e i documenti sociali;
- redigere, insieme agli amministratori, l'inventario dal quale risulti lo stato attivo o passivo del patrimonio sociale.

Nel caso di scioglimento totale della società, dopo aver liquidato i creditori della stessa ogni socio ha diritto, in base all'ammontare residuo, al rimborso dei conferimenti. Nel caso di incapacità della società di soddisfare i creditori sociali, i soci saranno obbligati a versare, in proporzione alla partecipazione alle perdite, l'ammontare mancante; qualora ci fosse disaccordo tra i soci per le modalità di liquidazione interverrà un Tribunale che nominerà dei liquidatori Super Partes.

<p><b>Adempimenti previdenziali</b></p>	<p>I soci che svolgono il ruolo di amministratori devono iscriversi alla Gestione separata dell'I.N.P.S. nell'apposita sezione. I soci che – pur lavorando per la società – non partecipano all'amministrazione dell'impresa, hanno gli stessi obblighi previdenziali dei lavoratori dipendenti che svolgono mansioni simili.</p> <p>Inoltre – a seconda del tipo di attività dell'impresa – è possibile iscriversi alla Gestione Artigiani e Commercianti dell'I.N.P.S.</p> <p>Qualora si tratti di un'impresa artigiana sono tenuti all'iscrizione:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– i titolari e contitolari dell'impresa artigiana che lavorano professionalmente nell'azienda;</li> <li>– familiari collaboratori (c.d. coadiuvati) che lavorano abitualmente e prevalentemente nell'impresa artigiana, purché non siano già assoggettati all'obbligo assicurativo in quanto contitolari o lavoratori dipendenti o apprendisti.</li> </ul> <p>Quelli che esercitano un'attività commerciale devono iscriversi all'I.N.P.S. qualora:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– siano titolari, contitolari o gestori in proprio di imprese organizzate e/o dirette prevalentemente con il lavoro proprio e dei componenti la famiglia, compresi i parenti e gli affini entro il 3° grado ovvero siano familiari coadiutori preposti al punto vendita;</li> <li>– abbiano la piena responsabilità dell'impresa e assumano tutti gli oneri e i rischi relativi alla sua gestione.</li> </ul> <p>I contributi da versare vengono calcolati in base al reddito percepito, la normativa però prevede un minimale annuo comunque dovuto (circa 2.100 €).</p>
<p><b>Adempimenti Fiscali</b></p>	<p>Il reddito prodotto dalla società viene tassato pro-quota in capo ai singoli soci, indipendentemente dall'effettiva percezione.</p> <p>I soci dichiarano nel Modello Unico i redditi derivanti dall'attività delle società sommandoli agli altri redditi personali.</p>

## La Società in nome collettivo (S.n.c.)

<b>Definizione</b>	<p>Si tratta di una società di persone, quindi non vi è separazione tra il patrimonio dell'impresa ed il patrimonio personale dei soci. Questi sono responsabili illimitatamente e solidalmente per le obbligazioni della società.</p> <p>A differenza delle società semplici la società in nome collettivo ha per oggetto lo svolgimento di un'attività commerciale, cioè un'attività che determina la formazione di un reddito di impresa ai sensi dell'art. 55 del T.U.I.R.</p>
<b>Tipologia</b>	<p>Gli amministratori di norma sono scelti tra i soci della società. L'amministrazione di una società in nome collettivo è disciplinata dalla stessa normativa considerata per la società semplice.</p> <p>Nell'atto costitutivo occorre che sia espressa l'indicazione dei soci a cui è affidata l'amministrazione altrimenti subentra il sistema dell'amministrazione disgiuntiva (dove ogni socio ha il potere di amministrazione).</p> <p>Oltre ai soci che amministrano la società, devono essere indicati anche i soci che hanno la rappresentanza della stessa, cioè coloro ai quali spetta il compito di manifestare a terzi la volontà della società.</p>
<b>Adempimenti burocratici</b>	<p>La costituzione di una società in nome collettivo deve essere stipulata in forma scritta autenticata, o atto notarile, da almeno due persone e deve contenere gli elementi fondamentali della società:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– il cognome e il nome, il luogo e la data di nascita, il domicilio e la cittadinanza dei soci;</li> <li>– la ragione sociale;</li> <li>– i soci che hanno l'amministrazione e la rappresentanza della società;</li> <li>– la sede sociale;</li> <li>– l'oggetto sociale;</li> <li>– i conferimenti, i diritti e gli obblighi di ciascun socio;</li> <li>– le quote e i criteri di partecipazione agli utili e alle perdite;</li> <li>– la durata della società.</li> </ul> <p>La società in nome collettivo deve essere iscritta entro 30 giorni nel Registro delle imprese presso la Camera di Commercio competente per territorio e va fatta registrazione dell'atto presso l'Ufficio del registro. Essa è soggetta alla richiesta all'Agenzia dell'entrate del codice fiscale e della partita I.V.A..</p>
<b>Contenuti del contratto</b>	<p>I diritti di chiunque sia socio di una società in nome collettivo coincidono con quelli dei soci di società semplici.</p> <p>La responsabilità dei soci è illimitata e solidale per le obbligazioni della società. Il patto contrario non ha effetti nei confronti dei terzi.</p>

	<p>Il rapporto sociale di un socio con la società si può sciogliere per le stesse cause previste per la società semplice.</p> <p>La società in nome collettivo si può sciogliere per le stesse cause di una società semplice ed in più per fallimento o per liquidazione coatta amministrativa.</p> <p>Anche per quel che riguarda la liquidazione della società valgono le stesse regole della società semplice.</p>
<p><b>Adempimenti previdenziali</b></p>	<p>I soci che svolgono il ruolo di amministratori devono iscriversi alla Gestione separata dell'I.N.P.S. nell'apposita sezione. I soci che, pur lavorando per la società, non sono coinvolti in nessun modo nell'amministrazione dell'impresa hanno gli stessi obblighi previdenziali dei lavoratori dipendenti che svolgono mansioni simili.</p> <p>Inoltre – a seconda del tipo di attività dell'impresa – è possibile iscriversi alla Gestione Artigiani e Commercianti dell'I.N.P.S.</p> <p>Qualora si tratti di un'impresa artigiana sono tenuti all'iscrizione:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– i titolari e contitolari dell'impresa artigiana che lavorano professionalmente nell'azienda;</li> <li>– familiari collaboratori (c.d. coadiuvati) che lavorano abitualmente e prevalentemente nell'impresa artigiana, purché non siano già assoggettati all'obbligo assicurativo in quanto contitolari o lavoratori dipendenti o apprendisti.</li> </ul> <p>Quelli che esercitano un'attività commerciale devono iscriversi all'I.N.P.S. qualora:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– siano titolari, contitolari o gestori in proprio di imprese organizzate e/o dirette prevalentemente con il lavoro proprio e dei componenti la famiglia, compresi i parenti e gli affini entro il 3° grado ovvero siano familiari coadiutori preposti al punto vendita;</li> <li>– abbiano la piena responsabilità dell'impresa e assumano tutti gli oneri e i rischi relativi alla sua gestione.</li> </ul> <p>I contributi da versare vengono calcolati in base al reddito percepito, è previsto un minimale annuo comunque dovuto (circa 2.100 €).</p>
<p><b>Adempimenti Fiscali</b></p>	<p>Il reddito prodotto dalla società viene tassato pro-quota in capo ai singoli soci, indipendentemente dall'effettiva percezione.</p> <p>Le perdite non possono essere trasferite fiscalmente negli esercizi successivi, a meno che non sia tenuta la contabilità ordinaria.</p> <p>I soci dichiarano nel Modello Unico i redditi derivanti dall'attività delle società di persone sommandoli agli altri redditi personali.</p> <p>Le società in nome collettivo sono tenuti al pagamento dell'I.R.A.P.</p>

## La società in accomandita semplice

<b>Definizione</b>	<p>La società in accomandita semplice è una società di persone, caratterizzata dalla presenza di due distinte categorie di soci: i soci <b>accomandatari</b> ed i soci <b>accomandanti</b>.</p>
<b>Tipologia</b>	<p>I soci <u>accomandatari</u> sono gli unici cui può essere affidata l'amministrazione della società ed hanno gli stessi diritti e obblighi dei soci della società in nome collettivo. In particolare rispondono sussidiariamente e solidalmente per le obbligazioni contratte dalla società nei confronti dei creditori con tutto il proprio patrimonio personale. I soci accomandanti, invece, rispondono limitatamente alla quota conferita nel capitale sociale, quindi il loro patrimonio personale non può essere usato per pagare i debiti contratti dalla società. In pratica si limitano a finanziare la società attraverso il conferimento di capitali.</p> <p>I soci accomandanti non possono compiere atti di amministrazione, né trattare o concludere affari in nome della società. Se essi contravengono a tale divieto, assumono una responsabilità illimitata e solidale verso i terzi.</p> <p>I soci accomandanti anche se privi del potere di gestione, hanno il diritto di avere comunicazione annuale del bilancio e del conto dei profitti e delle perdite (controllandone l'esattezza, consultando i libri e gli altri documenti della società), di prestare la propria opera, materiale o intellettuale, sotto la direzione degli amministratori, di concludere affari in nome della società in qualità di meri ausiliari ed in forza di una procura speciale avente ad oggetto uno o più atti specificatamente individuati, dare, nei casi stabiliti dall'atto costitutivo, autorizzazioni e pareri per determinate operazioni, compiere atti di ispezione e sorveglianza e partecipare alla nomina e alla revoca degli amministratori.</p>
<b>Adempimenti burocratici</b>	<p>Una società in accomandita semplice può essere costituita sia per atto pubblico sia per scrittura privata riportante le firme dei contraenti autenticate dal notaio. L'atto costitutivo deve contenere le stesse informazioni dettate in materia di società in nome collettivo e, in aggiunta, deve indicare distintamente i soci accomandatari ed accomandanti.</p> <p>La ragione sociale deve contenere il nome di almeno un socio accomandatario con l'indicazione del tipo sociale. È vietato includere il nome degli accomandanti nella ragione sociale, pena la perdita, nei confronti dei terzi, del beneficio della responsabilità limitata.</p> <p>La società in accomandita semplice deve essere iscritta entro 30 giorni presso l'Ufficio del Registro delle imprese della camera di Commercio competente per territorio.</p>

<p><b>Adempimenti previdenziali</b></p>	<p>I soci accomandatari che svolgono il ruolo di amministratori devono iscriversi alla Gestione separata dell'I.N.P.S. nell'apposita sezione. I soci che – pur lavorando per la società – non partecipano all'amministrazione dell'impresa, hanno gli stessi obblighi previdenziali dei lavoratori dipendenti che svolgono mansioni simili.</p> <p>Inoltre – a seconda del tipo di attività – è possibile iscriversi alla Gestione Artigiani e Commercianti dell'I.N.P.S.</p> <p>Qualora si tratti di un'impresa artigiana sono tenuti all'iscrizione:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– i titolari e contitolari dell'impresa artigiana che lavorano professionalmente nell'azienda;</li> <li>– familiari collaboratori (c.d. coadiuvati) che lavorano abitualmente e prevalentemente nell'impresa artigiana, purché non siano già assoggettati all'obbligo assicurativo in quanto contitolari o lavoratori dipendenti o apprendisti.</li> </ul> <p>Quelli che esercitano un'attività commerciale devono iscriversi all'I.N.P.S. qualora:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– siano titolari, contitolari o gestori in proprio di imprese organizzate e/o dirette prevalentemente con il lavoro proprio e dei componenti la famiglia, compresi i parenti e gli affini entro il 3° grado ovvero siano familiari coadiutori preposti al punto vendita;</li> <li>– abbiano la piena responsabilità dell'impresa e assumano tutti gli oneri e i rischi relativi alla sua gestione.</li> </ul> <p>I contributi da versare vengono calcolati in base al reddito percepito, è previsto un minimale annuo comunque dovuto (circa 2.100 €).</p>
<p><b>Adempimenti Fiscali</b></p>	<p>Il reddito prodotto dalla società viene tassato pro-quota in capo ai singoli soci, indipendentemente dall'effettiva percezione.</p> <p>I soci dichiarano nel Modello Unico i redditi derivanti dall'attività delle società di persone – quindi è compresa la società in accomandita semplice – sommandoli agli altri redditi personali.</p> <p>Le società in accomandata semplice sono tenute al pagamento dell'I.R.A.P.</p>

## La Società a responsabilità limitata (S.r.l.)

<p><b>Definizione</b></p>	<p>Si tratta di una società di capitali in cui si realizza il massimo grado di separazione tra i beni personali dei soci ed il capitale della società: uno, due o più persone conferiscono beni o servizi per lo svolgimento di un'attività economica al fine di ricavarne un utile. Come tutte le società di capitali è dotata di un proprio capitale che è separato dal capitale personale dei soci.</p> <p>Questi sono responsabili nei confronti dei creditori solo per le somme conferite nel capitale sociale dell'impresa.</p> <p>È possibile anche la costituzione della S.r.l. Unipersonale, cioè costituita da un solo socio. Nel caso di società unipersonale, al fine di garantire la sua responsabilità limitata, è necessario che i conferimenti siano effettuati per l'intero ammontare e che sia effettuata la pubblicità tramite il registro delle imprese.</p>
<p><b>Tipologia</b></p>	<p>L'amministrazione di una società a responsabilità limitata può essere condotta da un <u>amministratore unico</u>, da un <u>consiglio di amministrazione</u>. L'amministratore può essere anche un "non socio". <u>L'amministratore ha il compito di gestire e dirigere l'attività sociale. Le decisioni dell'organo amministrativo sono prese, a seconda di quanto stabilito nell'atto costitutivo, collegialmente (riunione consiglio), mediante consultazione scritta o mediante consenso espresso in forma scritta.</u></p> <p><u>Il controllo se sono superati determinati vincoli dettati dalla legge (capitale sociale superiore a 120.000 Euro o obbligo di redigere il bilancio di esercizio in forma ordinaria) è effettuato da un collegio sindacale.</u></p> <p>L'assemblea dei soci è l'organo volitivo della società e indirizza la politica economica e commerciale dell'azienda.</p> <p>L'assemblea approva il bilancio, nomina e revoca amministratori, liquidatori e sindaci di cui determina il compenso e sulla cui responsabilità delibera sullo statuto, sulle sue modifiche e sulle altre materie determinate dalla legge. La legge impone un capitale sociale minimo di 10.000 euro.</p>
<p><b>Adempimenti burocratici</b></p>	<p>Una società a responsabilità limitata si costituisce solo attraverso atto pubblico.</p> <p><b>Esso deve essere depositato presso il registro delle imprese entro 20 giorni dalla costituzione della società al fine di far acquisire alla stessa la personalità giuridica.</b></p> <p>L'atto costitutivo deve obbligatoriamente contenere:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– i dati anagrafici e il codice fiscale dei soci;</li> <li>– la ragione sociale, il comune ove è ubicata la sede legale della società;</li> </ul>

	<ul style="list-style-type: none"> <li>– l’oggetto sociale, cioè l’attività svolta dall’impresa;</li> <li>– l’ammontare del capitale sottoscritto;</li> <li>– la quota sottoscritta da ciascun socio in denaro, con beni in natura o con crediti;</li> <li>– la quota di partecipazione di ciascun socio;</li> <li>– il numero e i dati degli amministratori e dei rappresentanti della società;</li> <li>– il numero e i dati dei sindaci quando è imposto il collegio sindacale;</li> <li>– le norme relative al funzionamento della società;</li> <li>– l’importo globale delle spese di costituzione poste a carico della società.</li> </ul> <p>I conferimenti dei soci possono avvenire:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– in denaro: è obbligatorio il versamento, su un conto corrente vincolato, di almeno il 25% (100% se unipersonale) del capitale sottoscritto. Tale versamento può essere sostituito dalla stipula di una polizza di assicurazione o di una fidejussione bancaria.</li> <li>– in beni in natura o crediti: è obbligatoria la stima giurata di un perito iscritto a una società di revisione o nell’albo dei revisori contabili.</li> <li>– in prestazioni d’opera: il conferimento deve essere garantito da una polizza di assicurazione o di una fidejussione bancaria.</li> </ul> <p>Se nulla è stabilito dall’atto costitutivo il conferimento deve intendersi in denaro.</p>
<p><b>Contenuti del contratto</b></p>	<p>L’aspetto fondamentale di una S.r.l. è che la responsabilità per le obbligazioni assunte dalla società è limitata al patrimonio sociale, nel senso che qualunque sia l’ammontare dei debiti a carico della S.r.l. i suoi soci sono responsabili limitatamente al capitale sottoscritto.</p> <p>Il patrimonio della società e quello dei singoli soci sono nettamente separati. Il fallimento della società non implica il fallimento dei soci della stessa.</p> <p><b>Recesso</b></p> <p>Oltre alle possibilità previste dallo statuto, il socio può recedere, nel caso in cui sia dissenziente, per:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– Cambiamento dell’oggetto sociale o del tipo della società;</li> <li>– Fusione o scissione della società;</li> <li>– Trasferimento all’estero della sede legale della società;</li> <li>– Revoca dello stato di liquidazione;</li> <li>– Nel caso di modifiche dei diritti attribuiti ai soci.</li> </ul> <p>L’eliminazione di una o più cause di recesso previste dallo statuto.</p> <p>Nel caso in cui la società sia costituita a tempo indeterminato, il</p>

	<p>socio può recedere in qualsiasi momento, salvo preavviso di sei mesi.</p> <p><b>Esclusione</b> L'assemblea dei soci potrà escludere, oltre che per le cause stabilite dall'atto costitutivo, un socio per i seguenti motivi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– Il venire meno, per qualsiasi motivo, delle opere e dei servizi conferiti e della garanzia prestata, qualora non sia ricostituita dal socio;</li> <li>– Il socio che sia condannato con sentenza irrevocabile alla reclusione per un periodo superiore ai 5 anni;</li> <li>– Il socio che sia dichiarato fallito, interdetto o inabilitato;</li> <li>– L'esercizio da parte del socio di attività concorrente o in conflitto di interesse con quella della società o con quella dei soci.</li> </ul> <p><b>Liquidazione</b> In tema di liquidazione vale quanto sancito per le altre forme societarie, con i limiti della responsabilità limitata dei soci.</p>
<p><b>Adempimenti previdenziali</b></p>	<p>I soci che svolgono il ruolo di amministratori devono iscriversi alla Gestione separata dell'I.N.P.S. nell'apposita sezione.</p> <p>I soci lavoratori di una S.r.l. che lavorano abitualmente e prevalentemente per la società stessa devono iscriversi all'assicurazione I.N.P.S. per i commercianti versando i contributi previsti calcolati sui redditi prodotti come soci lavoratori.</p> <p>Si applica:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>· l'aliquota del 17,39% per i redditi da 12.889,00 € (minimale contributivo) a 37.883,00 €; se i redditi sono inferiori vi è comunque l'obbligo di versare i contributi applicando l'aliquota al minimale (12.899,00 € 17,39% = 2.243,14 €)</li> <li>· l'aliquota del 18,39% per i redditi da 37.883,00 € a 63.138,00 €</li> </ul>
<p><b>Adempimenti fiscali</b></p>	<p>Gli utili delle società di capitali, essendo dotate di una propria personalità giuridica, sono soggetti ad una specifica tassazione in capo alla società stessa.</p> <p>Le società di capitali sono soggette all'I.R.E. imposta che prevede un'aliquota unica del 33%.</p> <p>Qualora l'utile venga poi distribuito, dopo aver accantonato il 5% a riserva legale fino a quando quest'ultima non ha superato un quinto del capitale sociale, in tutto o in parte ai soci (dividendi) - esso concorre a formare il reddito complessivo dei soci beneficiari.</p> <p>Prima della riforma del diritto societario, il socio che aveva percepito dei dividendi da una società di capitali usufruiva di un credito di imposta pari al 56,25% a proprio favore nei confronti dello stato. In questo modo – di fatto - si evitava di tassare due volte gli stessi redditi.</p> <p>La normativa recentemente introdotta nel nostro ordinamento – volta</p>

ad incentivare il reinvestimento degli utili nell'attività della società – ha introdotto il principio dell'esenzione parziale, in base a questo sistema una quota variabile dei redditi derivanti dalla divisione degli utili è considerata reddito esente.

Le società a responsabilità limitata sono tenute al pagamento dell'I.R.A.P.

## La Società per azioni e la società in accomandita per azioni

<p><b>Definizione</b></p>	<p>La S.p.A. è una società di capitali in cui il capitale sociale è suddiviso in azioni. Tutti i soci sono responsabili limitatamente alla valore delle azioni sottoscritte nella società. Possono essere costituita società per azioni con un unico azionista.</p> <p>La società in accomandita per azioni è una società il cui capitale è suddiviso in azioni e i cui soci si dividono in:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– Accomandanti che sono obbligati nei limiti della quota di capitale sottoscritta;</li> <li>– Accomandatari che invece rispondono solidalmente e illimitatamente per le obbligazioni sociali e sono di diritto amministratori della società.</li> </ul> <p>In tema di doveri e poteri dei soci accomandanti vale quanto espresso per le società in accomandita semplice.</p>
<p><b>Tipologia</b></p>	<p>L'amministrazione di una società per azioni può essere condotta secondo tre alternative:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>· sistema tradizionale/classico: l'amministrazione è condotta da un <u>amministratore unico</u>, da un <u>consiglio di amministrazione</u>. Il controllo se sono superati determinati vincoli dettati dalla legge (<u>capitale sociale superiore a 120.000 Euro o obbligo di redigere il bilancio di esercizio in forma ordinaria</u>) è effettuato da un collegio sindacale. <u>L'amministratore ha il compito di gestire e dirigere l'attività sociale;</u></li> <li>· sistema monistico: l'amministrazione è condotta da un consiglio di amministrazione formato da almeno due soggetti; un terzo di questi deve avere i requisiti di indipendenza e il monitoraggio di un comitato di controllo sulla gestione costituito al suo interno. Il consiglio di amministrazione è delegato all'amministrazione dell'impresa. Il comitato di controllo sulla gestione vigila sull'adeguatezza della struttura organizzativa della società nonché del sistema di controllo interno e del sistema amministrativo – contabile oltre a svolgere particolari compiti di controllo assegnatigli da consiglio di amministrazione;</li> <li>· sistema dualistico: l'amministrazione è condotta da un consiglio di gestione formato da almeno due soggetti e il controllo da un consiglio di sorveglianza. Il consiglio di gestione è delegato a compiere tutte le operazioni necessarie per l'attuazione dell'oggetto sociale. Il consiglio di sorveglianza nomina e revoca i componenti del consiglio di gestione, determina i compensi dello stesso, approva il bilancio di esercizio, vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, promuove l'esercizio di azioni di responsabilità nei confronti dei componenti del consiglio di gestione e riferisce per iscritto almeno una volta l'anno all'assemblea sull'attività di vigilanza svolta.</li> </ul>

	<p>Nel sistema tradizionale l'assemblea approva il bilancio, nomina e revoca amministratori, liquidatori e sindaci di cui determina il compenso, ne stabilisce la responsabilità, inoltre, delibera sullo statuto, sulle sue modifiche e sulle altre materie determinate dalla legge.</p> <p>Nel sistema dualistico l'assemblea nomina e revoca i consiglieri di sorveglianza di cui determina il compenso e sulla cui responsabilità delibera.</p> <p>In caso di mancanza di indicazione nell'atto costitutivo della tipologia di forma amministrativa prescelta, il sistema presunto è quello tradizionale.</p> <p>In tema di società per azioni è stato semplificato il procedimento di costituzione e delibera dell'assemblea e del consiglio di amministrazione</p> <p>Il possesso delle azioni sociali conferisce all'azionista:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– il diritto di amministrazione della società, diritto che si realizza attraverso la partecipazione, l'intervento e il voto nelle assemblee sociali. Il diritto di voto si esercita in maniera proporzionale al numero di azioni possedute, salvo diversa pattuizione statutaria.</li> <li>– Il diritto di godere dei vantaggi patrimoniali della società, tra cui quello di maggior rilievo è la possibilità di percepire una quota degli utili proporzionale al numero di azioni in suo possesso, salvo diversa pattuizione statutaria.</li> </ul>
<p><b>Adempimenti burocratici</b></p>	<p>La società per azioni si costituisce per atto pubblico e la sua stipulazione può avvenire in due modi differenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– Costituzione simultanea: più persone compaiono direttamente o per delega davanti ad un notaio dichiarando di voler costituire una società con un determinato capitale. I firmatari in questo caso sono i soci fondatori;</li> <li>– Costituzione successiva: una o più persone, dette soci promotori, redigono e depositano presso un notaio il programma di una futura società, invitando altre persone a sottoscrivere le azioni.</li> </ul> <p>Il capitale non può essere inferiore a 120.000 €.</p> <p>Entro 20 giorni dalla stipula dell'atto costitutivo il notaio deve depositarlo presso il Registro delle Imprese competente per territorio.</p>
<p><b>Contenuti del Contratto</b></p>	<p>Nell'atto costitutivo devono risultare:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. I dati anagrafici e il numero di azioni sottoscritte da ciascuno dei soci;</li> <li>2. La denominazione, la sede della società ed eventuali sedi secondarie;</li> <li>3. L'oggetto sociale;</li> <li>4. L'ammontare del capitale sottoscritto e versato;</li> <li>5. Il valore nominale e il numero di azioni;</li> <li>6. Il valore dei crediti e dei beni conferiti in natura;</li> <li>7. Le norme secondo cui gli utili devono essere ripartiti;</li> </ol>

	<p>8. La partecipazione agli utili accordata ai promotori o ai soci fondatori;</p> <p>9. Il numero degli amministratori e i loro poteri;</p> <p>10. Il numero dei componenti del collegio sindacale;</p> <p>11. La nomina dei primi amministratori e sindaci;</p> <p>12. La durata della società ovvero se indeterminata il periodo di tempo non superiore ad un anno nel corso del quale socio potrà recedere;</p> <p>13. L'importo globale delle spese di costituzione a carico della società.</p> <p>Nel caso di una società in accomandita per azioni, l'atto costitutivo deve indicare anche i soci accomandatari.</p> <p>Lo statuto sociale invece contiene le norme relative al funzionamento della società.</p>
<p><b>Adempimenti previdenziali</b></p>	<p>Gli amministratori della società si iscrivono all'apposita sezione della Gestione Separata dell'I.N.P.S., ovviamente il semplice possesso di azioni ed il reddito che ne deriva non comportano obblighi di contribuzione previdenziale per gli azionisti.</p>
<p><b>Adempimenti Fiscali</b></p>	<p>Gli utili delle società di capitali, essendo dotate di una propria personalità giuridica, sono soggetti ad una specifica tassazione in capo alla società stessa.</p> <p>Le società di capitali sono soggette all'I.R.E imposta che prevede un'aliquota unica del 33%.</p> <p>Qualora l'utile venga poi distribuito, dopo aver accantonato il 5% a riserva legale fino a quando quest'ultima non ha superato un quinto del capitale sociale, - in tutto o in parte ai soci (dividendi) -, questo concorre a formare il reddito complessivo dei soci beneficiari.</p> <p>Prima della riforma del diritto societario, il socio che aveva percepito dei dividendi da una società di capitali usufruiva di un credito di imposta pari al 56,25% a proprio favore nei confronti dello stato. In questo modo - di fatto - si evitava di tassare due volte gli stessi redditi.</p> <p>La normativa recentemente introdotta nel nostro ordinamento - volta ad incentivare il reinvestimento degli utili nell'attività della società - ha introdotto il principio dell'esenzione parziale, in base a questo sistema una quota variabile dei redditi derivanti dalla divisione degli utili è considerata reddito esente.</p>

## Lo Studio Associato

<b>Definizione</b>	<p>Lo Studio Associato è una forma giuridicamente ammissibile solo tra professionisti iscritti ad un albo che esercitano in forma associata un lavoro autonomo. È importante sottolineare che i membri di uno studio non devono essere necessariamente iscritti allo stesso albo.</p> <p>In ogni caso, l'esercizio della libera professione non comporta la nascita di una vera e propria forma associativa; il rapporto tra il professionista e il cliente resta individuale, solo l'effettiva esecuzione della prestazione avviene con persone appartenenti allo studio.</p> <p>In estrema sintesi, gli associati condividono solo i locali, gli strumenti, e, ovviamente, le spese (un esempio classico è il personale di segreteria). I costi di gestione sono così ripartiti fra tutti gli associati.</p> <p>Lo Studio Associato non è soggetto fallibile.</p>
<b>Tipologia</b>	<p>Si possono costituire Studi Associati che al loro interno prevedano figure e competenze diverse (ad esempio: architetti ed ingegneri, giornalisti eccetera). In questo caso, cioè con la partecipazione di una pluralità di professionisti, si crea ciò che potremmo definire come un contratto di prestazione d'opera intellettuale a favore di uno stesso cliente.</p>
<b>Adempimenti burocratici</b>	<p>Lo Studio Associato deve essere costituito con una scrittura privata autenticata da un notaio, oppure con un atto pubblico. Il notaio di norma si occupa anche di espletare gli adempimenti necessari per poter avviare l'attività richiesta dell'attribuzione del codice fiscale e dell'apertura della Partita Iva.</p> <p>Ovviamente, se lo Studio ha dei collaboratori con funzioni di supporto all'attività dei professionisti (segreteria ecc.) è necessario espletare tutte le pratiche connesse con l'instaurazione di un rapporto di lavoro dipendente e/o parasubordinato (assicurazione sul lavoro, contributi previdenziali ecc).</p>
<b>Contenuti del contratto</b>	<p>Gli utili dell'attività vengono ripartiti in base agli accordi tra gli associati.</p>
<b>Adempimenti previdenziali</b>	<p>Ai fini contributivi, ogni associato deve iscriversi alla Cassa di Previdenza del proprio ordine professionale. Gli obblighi, quindi, sono gli stessi dei liberi professionisti tutelati da un albo che decidono di lavorare da soli.</p>
<b>Adempimenti fiscali</b>	<p>Il reddito prodotto attraverso l'attività ed i mezzi dello studio viene attribuito in capo ai singoli associati ed è soggetto ad I.R.E.S. Gli studi associati sono soggetti all'I.R.A.P.</p>

## Le Associazioni di Promozione Sociale e Culturale

<b>Definizione</b>	<p>Vengono considerate associazioni di promozione sociale tutte le associazioni, comprese quelle non riconosciute, i movimenti ed i gruppi costituiti al fine di svolgere attività di utilità sociale a favore di associati o di terzi, senza fine di lucro.</p> <p>La legge esclude espressamente che partiti, sindacati, associazioni professionali e di categoria, e comunque ogni associazione che ponga dei limiti e discriminazioni all'ammissione degli associati possano essere considerate associazioni di promozione sociale.</p>
<b>Tipologia</b>	<p>Le associazioni si costituiscono con atto scritto nel quale deve essere citata la sede legale. Al momento della costituzione, l'associazione deve compilare uno statuto nel quale devono essere espressamente previsti:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– la denominazione;</li> <li>– l'oggetto sociale;</li> <li>– l'attribuzione della rappresentanza legale dell'associazione;</li> <li>– l'assenza di fini di lucro e la previsione che i proventi delle attività non possono, in nessun caso, essere divisi fra gli associati;</li> <li>– l'obbligo di reinvestire l'eventuale avanzo di gestione a favore di attività istituzionali statutariamente previste;</li> <li>– le norme sull'ordinamento interno ispirato a principi di democrazia e di uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, con la previsione dell'elettività delle cariche associative; in relazione alla particolare natura di talune associazioni, il Ministro per la solidarietà sociale, può consentire deroghe alla presente disposizione;</li> <li>– i criteri per l'ammissione e l'esclusione degli associati ed i loro diritti e obblighi;</li> <li>– l'obbligo di redigere dei rendiconti economico – finanziari;</li> <li>– le modalità di scioglimento dell'associazione;</li> <li>– l'obbligo di devoluzione del patrimonio residuo in caso di scioglimento, cessazione o estinzione, dopo la liquidazione, a fini di utilità sociale.</li> </ul>
<b>Adempimenti burocratici</b>	<p><b>Registri</b></p> <p>L'iscrizione al Registro nazionale delle associazioni di promozione sociale costituisce requisito indispensabile per usufruire delle agevolazioni riguardanti gli aspetti fiscali, l'autonomia e lo sviluppo delle Associazioni di promozione sociale contenute nella legge che le regola.</p> <p>Le modalità di iscrizione al Registro nazionale delle associazioni di promozione sociale è regolamentata dal Decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 14 novembre 2001, n.471 "Regolamento recante norme circa l'iscrizione e la cancellazione delle associazioni a carattere nazionale nel Registro nazionale delle</p>

associazioni di promozione sociale, a norma dell'articolo 8, comma 1, della legge 7 dicembre 2000 n. 383". Il decreto costituisce una delle principali fasi attuative della Legge 383 del 7 dicembre 2000 "Disciplina delle associazioni di promozione sociale".

#### **Requisiti per l'iscrizione**

Ai fini dell'ottenimento dell'iscrizione al Registro nazionale, le associazioni devono possedere i requisiti previsti dall'art.3 della citata Legge 383/2000, ossia:

- essere costituite con atto scritto, nel quale sia indicata la sede legale;
- prevedere uno statuto che risponda ai requisiti della legge medesima.

Ulteriori condizioni per l'iscrizione sono:

- la previsione che l'ente sia costituito ed operante da almeno 1 anno;
- l'ambito di operatività in almeno 5 regioni e 20 province del territorio italiano.

#### **Presentazione delle domande**

La domanda di iscrizione al Registro nazionale deve essere presentata al Ministero del lavoro e delle politiche sociali Dipartimento delle politiche sociali e previdenziali Direzione generale per il volontariato, l'associazionismo sociale e le politiche giovanili.

La domanda deve essere inviata esclusivamente per posta, a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento e deve contenere:

- atto costitutivo e statuto;
- indicazione dell'ambito di diffusione territoriale dell'associazione;
- nominativo del legale rappresentante e di eventuali altri soggetti che ricoprono cariche di rappresentanza istituzionale;
- sintetica relazione descrittiva della fisionomia istituzionale dell'associazione.

#### **Comunicazioni**

Una volta avvenuta l'iscrizione al Registro nazionale, l'associazione è obbligata a comunicare, pena la cancellazione dal registro medesimo:

- modificazioni dell'atto costitutivo e dello statuto;
- il trasferimento della sede;
- le deliberazioni di scioglimento.

#### **Iscrizione automatica ai registri territoriali**

L'iscrizione nel Registro nazionale delle associazioni a carattere nazionale comporta il diritto di automatica iscrizione nel registro medesimo dei relativi livelli di organizzazione territoriale e dei circoli affiliati.

Le associazioni che hanno un carattere esclusivamente locale possono iscriversi ai registri provinciali istituiti dalle leggi regionali che hanno recepito la normativa nazionale (art. 3, Legge regionale 3 aprile 1995, n. 48).

<p><b>Adempimenti previdenziali e Prestazioni di Lavoro</b></p>	<p><b>Prestazioni degli associati</b></p> <p>In base alla nuova normativa, le associazioni di promozione sociale dovranno avvalersi prevalentemente delle attività prestate in forma volontaria, libera e gratuita, dai propri associati. In casi particolari, però, potranno assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, anche ricorrendo a propri associati.</p> <p>La legge prevede che i lavoratori che appartengono alle associazioni iscritte nei registri hanno diritto ad usufruire delle forme di flessibilità dell'orario di lavoro (congedi, turni, permessi etc...).</p> <p>In riferimento all'assicurazione degli associati, valgono le regole ordinarie in presenza di rapporti di lavoro.</p>
<p><b>Adempimenti fiscali</b></p>	<p>Le risorse economiche delle associazioni di promozione sociale possono provenire da molteplici fonti:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– quote e contributi degli associati;</li> <li>– eredità e donazioni;</li> <li>– contributi statali e locali come pure finanziamenti dell'Ue e di organismi internazionali;</li> <li>– erogazioni liberali degli associati e dei terzi.</li> </ul> <p>Oltre a beneficiare di questo tipo di risorse, le associazioni di promozione sociale possono svolgere attività di natura commerciale, artigianale o agricola, purché svolte in maniera ausiliaria e non esclusiva.</p> <p>In ogni caso la documentazione relativa alle risorse economiche deve essere conservata per almeno tre anni, per garantire la trasparenza della gestione.</p> <p><b>Agevolazioni fiscali:</b></p> <p>Le associazioni di promozione sociale possono avvalersi di una serie di agevolazioni fiscali.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– Le associazioni di promozione sociale possono usufruire dei benefici fiscali previsti dal D. Lgs 460/97 qualora siano iscritte all'anagrafe Onlus.</li> <li>– Le cessioni di beni e le prestazioni di servizi rese nei confronti dei familiari degli associati sono equiparate, a fini fiscali, a quelle rese agli associati.</li> <li>– Sono previste agevolazioni per accedere al Fondo Sociale Europeo per progetti finalizzati al raggiungimento degli obiettivi istituzionali.</li> <li>– La legge estende alle associazioni la possibilità di usufruire di alcune forme di agevolazione nell'accesso al credito agevolato previste per le cooperative.</li> <li>– È prevista l'esenzione dall'imposta sugli intrattenimenti e sugli</li> </ul>

spettacoli per le quote e i contributi versati alle associazioni di promozione sociale;

- Gli enti locali possono deliberare riduzioni sui tributi di propria competenza per le associazioni iscritte nei registri.

**Erogazioni liberali:**

Sia le persone fisiche che quelle giuridiche hanno la possibilità di operare detrazioni di imposta a fronte di erogazioni liberali effettuate in favore di associazioni di promozione sociale.

Per la dichiarazione dei redditi 2003 i contribuenti possono detrarre dall'Irpef il 19% delle erogazioni liberali in denaro effettuate a favore delle associazioni di promozione sociale (purché iscritte negli appositi registri) per un importo non superiore a 2.065,83 Euro (4.000.000 di Lire).

## Le Cooperative

<p><b>Definizione</b></p>	<p>Le società cooperative sono enti nati per lo svolgimento di un'attività economica che, però, non hanno come obiettivo la divisione degli utili, ma il raggiungimento di uno scopo mutualistico.</p> <p>Si intende come “mutualistico” lo scopo di «fornire beni, servizi o occasioni di lavoro (...) ai membri dell'organizzazione a condizioni più vantaggiose di quelle» offerte dal mercato. Il vantaggio cooperativo e la utilità che i soci della società cooperativa ne derivano è perciò un risparmio di spesa (come nel caso di ogni «cooperativa di consumo») oppure una maggiore remunerazione del lavoro (come appunto nel caso della «cooperativa di produzione e di lavoro».</p> <p>In base alla riforma del diritto societario sono società cooperative a mutualità prevalente quelle che:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>· svolgono la propria attività a favore di soci, consumatori o utenti;</li> <li>· si avvalgono prevalentemente del lavoro dei propri soci;</li> <li>· si avvalgono prevalentemente degli apporti di beni e servizi da parte dei soci.</li> </ul> <p>Al fine della definizione della “mutualità prevalente” esistono dei parametri relativi a ricavi e costi.</p> <p>Dal punto di vista amministrativo nelle cooperative a mutualità prevalente:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– è sancito il divieto di distribuire gli utili ai soci in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;</li> <li>– è vietata la distribuzione delle riserve ai soci;</li> <li>– in caso di scioglimento della società, l'intero patrimonio sociale residuo (escluse le quote di capitale restituite ai soci ed i dividendi maturati) deve essere devoluto ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione o a chi persegue scopi di pubblica utilità;</li> <li>– che una quota degli utili annuali è destinata ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.</li> </ul>
<p><b>Tipologia</b></p>	<p><b>Cooperativa di consumo:</b> soci consumatori che hanno lo scopo di offrire ai soci beni a prezzi vantaggiosi (minor costo dovuto ad acquisti collettivi).</p> <p><b>Cooperativa di produzione e lavoro:</b> il socio è imprenditore e lavoratore al tempo stesso; gli utili della cooperativa vanno a coprire i rischi d'impresa e utilizzati per nuovi investimenti</p> <p><b>Cooperative agricole:</b> si occupano della coltivazione della terra, di acquistare i raccolti, di conservare e trasformare i prodotti agricoli, di allevamento e vendita del bestiame</p>

	<p><b>Cooperative edili:</b> Associano persone di varia professione e condizione per l'acquisizione di alloggi in proprietà o in uso. Le risorse e i mezzi vengono raccolti tramite le contribuzioni dei soci e usufruendo di mutui agevolati che l'Ente pubblico destina all'edilizia popolare.</p> <p><b>Cooperative sociali:</b> gestiscono servizi socio- assistenziali, sanitario, educativi oppure sono finalizzate all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate.</p> <p><b>Cooperative miste:</b> tutte quelle non classificabili all'interno delle precedenti; ad esempio cooperative turistiche, sportive, culturali, di credito, della pesca.</p> <p>A prescindere dalla forma assunta dalla cooperativa, vale sempre il principio "una testa un voto". Quindi, a differenza delle altre società di capitali tutti i soci hanno lo stesso potere di voto in assemblea a prescindere dall'ammontare del capitale conferito nella società.</p>
<p><b>Adempimenti burocratici</b></p>	<p>Trattandosi di società di capitali, le cooperative devono costituirsi con un atto pubblico redatto da un notaio, sono inoltre previsti i seguenti adempimenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Iscrizione presso il Registro delle Imprese della Camera di Commercio;</li> <li>- Iscrizione presso il Registro prefettizio delle cooperative;</li> <li>- Domanda di attribuzione di partita IVA all'Ufficio Provinciale dell'Imposta sul valore aggiunto.</li> </ul> <p>Le cooperative sono <u>sottoposte a controlli specifici</u> volti a verificare la trasparenza amministrativa e l'effettività/permanenza dello scopo mutualistico; questi controlli vengono attuati o dal Ministero del Lavoro o dalle Associazioni di rappresentanza della cooperazione per le cooperative iscritte.</p>
<p><b>Contenuti contrattuali</b></p>	<p>Per costituire una cooperativa occorre riunire nove soci; qualora si tratti di una <u>cooperativa di consumo</u> i soci devono essere almeno 50, mentre per una <u>cooperativa edilizia</u> vi è bisogno di almeno 18 soci.</p> <p>In base alla riforma del diritto societario le "Piccole società cooperative" (articolo 21 della legge 7 agosto 1997, n. 266) non possono più essere costituite; è comunque possibile creare una cooperativa con almeno tre soci purché:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- tutti i soci siano persone fisiche</li> <li>- vengano adottate le norme della società a responsabilità limitata</li> </ul> <p>Qualsiasi tipologia di cooperativa si costituisce per atto pubblico, il quale deve indicare:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Il cognome, il nome, la data di nascita, il domicilio e la cittadinanza dei soci;</li> <li>- La denominazione, la sede della società e le eventuali sedi secondarie;</li> </ul>

- L'oggetto sociale;
- La quota di capitale sottoscritta da ciascun socio, i versamenti eseguiti e, se il capitale è ripartito in azioni, il valore nominale di queste;
- Il valore dei beni e dei crediti conferiti in natura;
- Le condizioni per l'ammissione dei soci e il modo e il tempo in cui devono essere conseguiti i conferimenti;
- Le condizioni per l'eventuale recesso e per l'esclusione dei soci;
- Le norme di ripartizione degli utili e la destinazione degli utili residui;
- Le norme di convocazione dell'assemblea;
- Il numero degli amministratori e i loro poteri;
- Il numero dei componenti del collegio sindacale;
- La durata della società.

Lo statuto sociale fa parte integrante dell'atto costitutivo e contiene le norme relative al funzionamento della cooperativa. Vi è inoltre l'obbligo di depositare presso l'Ispettorato del Lavoro il Regolamento interno della cooperativa che deve essere approvato dall'assemblea dei soci.

#### **Disciplina del socio lavoratore - Legge n. 142/2001**

La normativa si applica alle cooperative di produzione e lavoro, cioè quelle imprese che realizzano i propri fini mutualistici attraverso la prestazione lavorativa dei soci.

Al momento dell'adesione alla cooperativa il nuovo socio ha la possibilità di definire la propria posizione come lavoratore subordinato, autonomo o parasubordinato.

A seconda della tipologia di rapporto di lavoro, si vedranno riconosciuti differenti diritti e doveri, in particolare al socio lavoratore subordinato si applica lo Statuto dei Lavoratori (con esclusione delle norme sul licenziamento), mentre ai soci non subordinati si applicano solo le norme dello Statuto relative alla libertà di opinione politica, religiosa e sindacale, al diritto d'associazione e di attività sindacale, e quelle in materia di sicurezza e igiene sul lavoro, compatibili con le modalità di prestazione dell'attività lavorativa.

Per quanto riguarda il trattamento economico l'art. 3 della 142/2001 stabilisce che "le società cooperative sono tenute a corrispondere al socio lavoratore un trattamento economico complessivo proporzionato alla quantità e qualità del lavoro prestato e comunque non inferiore ai minimi previsti, per prestazioni analoghe, dalla contrattazione collettiva nazionale del settore o della categoria affine, ovvero, per i rapporti di lavoro diversi da quello subordinato, in assenza di contratti o accordi collettivi specifici, ai compensi medi in uso per prestazioni analoghe rese in forma di lavoro autonomo.

	<p><b>Salario convenzionale</b></p> <p>Si tratta di un regime ancora presente nella cooperazione sociale di tipo A in alcune aree geografiche del paese.</p> <p>In caso di applicazione i contributi previdenziali che la cooperativa deve versare all'I.N.P.S. per il lavoratore possono essere calcolati <u>non sulla retribuzione effettivamente percepita ma su un salario minimo convenzionale</u>.</p> <p>In pratica l'applicazione del salario convenzionale si traduce in una pensione più bassa per il lavoratore, anche per questo motivo il nuovo contratto collettivo nazionale della cooperazione sociale prevede l'istituzione di un tavolo di concertazione affinché, a partire dal 2005, si realizzi il superamento definitivo di questa pratica.</p>
<p><b>Adempimenti previdenziali</b></p>	<p>I soci di una cooperativa sono contemporaneamente imprenditori e lavoratori. Come specificati all'articolo 4 della legge 142/2001, gli obblighi previdenziali dipendono dalla forma di contratto di lavoro esistente tra socio e cooperativa. Nel caso di un socio lavoratore subordinato, quindi, valgono le norme relative ai lavoratori dipendenti; qualora si tratti di un socio amministratore – o che ha scelto un contratto di lavoro parasubordinato – vi è l'obbligo di iscrizione alla Gestione separata dell'I.N.P.S.</p>
<p><b>Adempimenti fiscali</b></p>	<p>La riforma del diritto societario ha introdotto la distinzione tra <u>cooperative a mutualità prevalente</u> – che usufruiranno di specifici vantaggi fiscali - e <u>cooperative a mutualità non prevalente</u>.</p> <p>In generale si può dire che vale – tranne nel caso dei vantaggi fiscali di cui sopra – lo stesso regime fiscale previsto per le altre società di capitali.</p>

## Il *franchising* o contratto di affiliazione commerciale

<p><b>Definizione</b></p>	<p><u>Non</u> si tratta di una forma societaria, la Legge 129/2004 definisce il <i>franchising</i> come: “il contratto fra <u>due soggetti giuridici, economicamente e giuridicamente indipendenti</u>, in base al quale una parte concede la disponibilità all'altra, verso corrispettivo, di un insieme di diritti di proprietà industriale o intellettuale relativi a marchi, denominazioni commerciali, insegne, modelli di utilità, disegni, diritti di autore, know-how, brevetti, assistenza o consulenza tecnica e commerciale, inserendo l'affiliato in un sistema costituito da una pluralità di affiliati distribuiti sul territorio, allo scopo di <u>commercializzare determinati beni o servizi</u>”.</p> <p>L'impresa affiliata – o <i>franchisee</i> – ottiene questa disponibilità pagando all'impresa affiliante – o franchisor - una quota d'ingresso (<i>fee</i>) iniziale seguita da canoni periodici (<i>royalties</i>).</p> <p>È fondamentale che il <i>franchisee</i>, che in genere è il soggetto economicamente più debole, valuti con attenzione se i servizi e le conoscenze di cui acquista la disponibilità <u>valgono effettivamente la cifra che gli viene richiesta</u>. Ad esempio, se – tra le altre cose – si paga per poter utilizzare un logo, bisogna valutare se il logo è tanto conosciuto e diffuso da giustificare la cifra che viene richiesta.</p>
<p><b>Contenuti contrattuali</b></p>	<p>La legge stabilisce che il contratto di <i>franchising</i> - per essere valido - deve avere determinate caratteristiche:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– forma scritta;</li> <li>– deve essere consegnato all'affiliato almeno entro i trenta giorni che precedono la firma;</li> <li>– se è a tempo determinato, deve avere una durata minima di 3 anni;</li> <li>– deve indicare l'importo degli investimenti che il <i>franchisee</i> è tenuto a sostenere per iniziare l'attività e l'importo delle spese di ingresso;</li> <li>– vi deve essere la descrizione del modo di determinazione delle <i>royalties</i> (modalità di calcolo, oltre che di pagamento);</li> <li>– se è prevista l'esclusiva territoriale, questa deve essere ben determinata;</li> <li>– il <i>Know-how</i> fornito all'affiliato deve essere specificato in dettaglio;</li> <li>– l'eventuale incasso minimo da realizzare, i servizi eventualmente offerti dall'affiliante;</li> <li>– le condizioni di rinnovo, risoluzione o cessione del contratto.</li> </ul>
<p><b>Diritti e doveri</b></p>	<p>Il <i>franchisee</i> ha il diritto di ottenere:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– la copia del bilancio degli ultimi tre esercizi;</li> <li>– i dati relativi all'attività (ragione e capitale sociale);</li> <li>– l'elenco degli eventuali procedimenti giudiziari o arbitrali in atto nei confronti dell'affiliante;</li> </ul>

- le notizie relative ai marchi utilizzati;
- la documentazione riguardante le caratteristiche principali dell'attività che l'affiliato svolgerà;
- l'elenco aggiornato degli altri affiliati operanti nel sistema, indicando il numero, l'ubicazione e le eventuali; variazioni intervenute ogni anno negli ultimi tre anni.

Contemporaneamente, però, l'affiliato ha l'obbligo di:

- salvo causa di forza maggiore, non trasferire la sede dell'attività senza il preventivo consenso dell'affiliante;
- mantenere la massima riservatezza – anche per quanto riguarda i suoi dipendenti/collaboratori – sul contenuto dell'attività oggetto del contratto.

In base alla normativa, inoltre, il *franchisor* prima di poter costituire una nuova rete di affiliazione commerciale è obbligato ad aver sperimentato la propria formula commerciale.

## **SEZIONE III**

# **ACCESSO ALLA FORMAZIONE**

L'aggiornamento professionale e più in generale le esperienze formative sono tematiche al centro delle riflessioni di questi ultimi anni. La possibilità di poter partecipare effettivamente a occasioni di formazione, soprattutto per quanto riguarda i lavoratori "atipici" e/o gli occupati in realtà imprenditoriali medio/piccole, può rappresentare una occasione sia per mantenere ed aggiornare le proprie competenze e sia per negoziare e migliorare la propria posizione sul mercato del lavoro.

Nel panorama delle offerte formative, escludendo i percorsi di formazione a pagamento che ogni lavoratore può decidere di seguire, l'offerta di corsi a finanziamento pubblico rappresenta una consistente parte delle opportunità presenti, sia in termini di investimento delle istituzioni pubbliche e sia come opportunità di formazione a costi ridotti o interamente coperti.

Occorre tuttavia sottolineare che nel parlare di corsi finanziati dal Fondo sociale, quali quelli presentati di seguito, restano aperte alcune questioni fondamentali: 1) per alcune realtà imprenditoriali e alcuni lavoratori con contratti particolari ci sono difficoltà di accesso a forme di aggiornamento professionale promosse dai fondi regionali, e 2) spesso si assiste ad una domanda di formazione con caratteristiche particolari che non trova riscontro tra le offerte proposte. In merito ricordiamo che alcune ricerche (ad esempio l'indagine sulla domanda di formazione dei lavoratori atipici promossa dallo sportello C.A.L.A. del comune di Torino e visibile sul sito [www.comune.torino.it/informatipico](http://www.comune.torino.it/informatipico)) sottolineano la domanda di percorsi formativi non standard, più flessibili (anche nei tempi della formazione) e coerenti con i percorsi lavorativi.

Fatte le necessarie premesse, di seguito si è scelto di presentare le opportunità di formazione finanziate, destinate sia a lavoratori occupati e sia a lavoratori in cerca di occupazione, con relativa descrizione e le indicazioni su: le caratteristiche dei destinatari finali e dei beneficiari dell'intervento; le modalità di accesso.

Per ulteriori chiarimenti si rimanda agli uffici delle Province, enti competenti per l'emanazione e gestione delle Direttive sulla formazione professionale.

## LA FORMAZIONE FINANZIATA

L'accesso ad opportunità formative finanziate in parte o totalmente da fondi pubblici e comunitari, è garantito sia a lavoratori occupati e sia a persone in cerca di occupazione (destinatari finali). I beneficiari dell'intervento possono essere enti pubblici, imprese private, agenzie formative, ecc. a seconda del tipo di attività e del coinvolgimento/responsabilità dell'ente. Le competenze in materia di formazione professionale sono delegate alle Regioni sia per quanto riguarda gli atti di indirizzo, che per i compiti amministrativi. Alle Province sono state attribuite le funzioni inerenti l'individuazione dei fabbisogni professionali del territorio e la gestione delle attività formative. I dispositivi legislativi mediante i quali si possono presentare le proposte formative sono le direttive regionali ed i bandi provinciali conseguenti.

Le schede seguenti sono suddivise per

1. **FORMAZIONE PER OCCUPATI** (Formazione continua a domanda individuale; Formazione occupati; Formazione continua a domanda aziendale)
2. **FORMAZIONE PER DISOCCUPATI** (Direttiva Mercato del Lavoro)

**Da ricordare:** qualsiasi operatore privato che benefici di un'azione formativa rivolta a i propri addetti, indipendentemente dalla titolarità con la quale detta azione viene realizzata, è tenuto a garantire una compartecipazione alle spese, per una quota definita in relazione alla propria dimensione e localizzazione, nonché al tipo di formazione erogata (Reg. n.68/2001 della CE del 12/01/2001)

	<b>Formazione specificata</b>	<b>Formazione generica</b>
<b>Grandi imprese</b>		
Al di fuori di una zona prioritaria	75%	50%
Localizzate in una zona prioritaria (ex art.87 – 3c)	70%	45%
<b>Piccole e medie imprese</b>		
Al di fuori di una zona prioritaria	65%	30%
Localizzate in una zona prioritaria (ex art.87 – 3c)	60%	25%

## Formazione continua a domanda individuale

<b>Descrizione</b>	<p>La formazione cui i lavoratori accedono sulla base di progetti personali di aggiornamento professionale beneficiando di voucher a parziale copertura dei costi dei corsi individuabili da appositi “cataloghi dell’offerta formativa”.</p> <p>La competenza è a carico della provincia sul cui territorio si svolge l’attività formativa.</p>
<b>Destinatari degli interventi/Beneficiari dei contributi</b>	<p>Lavoratori occupati di imprese o enti piemontesi (con una o più unità locali in Piemonte) che di propria iniziativa intendono aggiornarsi, qualificarsi o riqualificarsi. Per occupati si intendono i lavoratori che hanno contratti di lavoro a tempo indeterminato, a tempo parziale, a tempo determinato o di collaborazione coordinata continuativa, nonché inseriti nelle tipologie contrattuali a orario ridotto, modulato o flessibile e a progetto previste dal D.Lgs. n. 276/03, in quanto applicabile.</p> <p>Sono esclusi: i titolari d’impresa; gli agenti e i liberi professionisti</p>
<b>Attività finanziabili</b>	<p>Sono finanziabili le attività formative non necessariamente indirizzate al mercato interno dell’azienda di appartenenza. Lo svolgimento dei corsi è fuori dall’orario di lavoro.</p> <p>Ambiti delle attività: informatico, tecnologico, linguistico, organizzativo, gestionale e manageriale</p>
<b>Procedure di accesso</b>	<p>Il lavoratore che intende presentare domanda per un corso di formazione deve consultare l’offerta formativa (Catalogo dell’Offerta Formativa predisposto e pubblicato dalle Province) e presentare la domanda accesso ai Buoni di partecipazione agli sportelli predisposti (avviso pubblico emanato dalle province). Al raggiungimento del numero atteso di partecipanti, le Agenzie comunicano in Provincia l’elenco degli iscritti ed avviano il corso. In seguito la Provincia comunica ai destinatari l’attribuzione del Voucher. Al termine del corso l’Agenzia ottiene il pagamento della quota di competenza pubblica dell’iniziativa.</p>
<b>Costi</b>	<p>Il voucher formativo rappresenta per il lavoratore una compartecipazione dei costi di formazione sostenuti.</p> <p>Il buono di partecipazione può coprire una quota non superiore all’80% del costo complessivo e per un valore massimo non superiore a 1000 Euro.</p>

## Formazione occupati

<p><b>Descrizione</b></p>	<p>La “direttiva occupati” finanzia imprese pubbliche e private che intendano sviluppare interventi a sostegno della formazione di lavoratori occupati, finalizzate al perfezionamento delle competenze in campo tecnologico, scientifico culturale, sociale, amministrativo, organizzativo e manageriale.</p> <p>La formazione occupati si intende sia “diretta”, rivolta ad occupati dell’operatore titolare della domanda, che “indiretta”, rivolta ad occupati di terzi committenti, se l’operatore titolare della domanda è un’Agenzia Formativa, una Associazione Temporanea d’Impresa o un Consorzio.</p> <p>Le azioni formative possono assumere la forma di:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– corso strutturato</li> <li>– corso individuale</li> <li>– voucher formativo (aziendale)</li> </ul> <p>I primi due possono essere svolti nell’impresa/ente o anche fuori se erogate da altri.</p> <p>Il voucher formativo è erogabile per attività formative svolte al di fuori dell’impresa e esclusivamente per azione formativa diretta (rivolta a occupati dell’operatore titolare della domanda).</p>
<p><b>Beneficiari dei contributi</b></p>	<p>Sono beneficiarie di contributi: imprese pubbliche e private, Associazioni Temporanee di Imprese, Consorzi di imprese, Agenzie formative, Comuni, Comunità Montane, Aziende Sanitarie Regionali, Camere di Commercio.</p> <p>Beneficiario del voucher aziendale può essere esclusivamente l’operatore che intenda far partecipare i propri addetti ad una azione formativa.</p>
<p><b>Destinatari degli interventi</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Lavoratori occupati dipendenti (inclusi i lavoratori inquadrati secondo le tipologie contrattuali previste dal D.Lgs. 276/03, in quanto applicabile) nel settore pubblico e privato, in campo tecnologico, scientifico culturale, sociale, amministrativo, organizzativo e manageriale;</li> <li>– lavoratori impiegati in ruoli esecutivi e/o privi di livelli di qualificazione di base;</li> <li>– lavoratori impiegati in ruoli di responsabilità e/o funzioni specialistiche;</li> <li>– quadri e dirigenti;</li> <li>– Agenti (agenti di commercio e/o rappresentanti, agenti di affari in mediazione, agenti di assicurazione e broker, agenti di prodotti finanziari) lavoratori con contratto di lavoro a tempo parziale, a tempo determinato o di collaborazione coordinata continuativa, nonché inseriti nelle tipologie contrattuali a orario ridotto, modulato o flessibile e a progetto previste dal D.Lgs. 276/03;</li> </ul>

	<ul style="list-style-type: none"> <li>- titolari e amministratori di piccole e medie imprese, inclusi i coadiuvanti;</li> <li>- lavoratori in cassa integrazione guadagni ordinaria (C.I.G.O.);</li> <li>- funzionari e operatori di organismi rappresentativi delle parti sociali.</li> </ul> <p>Sono esclusi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- i soggetti in cassa integrazione straordinaria o in mobilità;</li> <li>- il personale docente degli organismi di formazione ex art.. 11 L.R. 63/95;</li> <li>- i soci non lavoratori di cooperative (soci di capitale);</li> <li>- i liberi professionisti.</li> </ul>
<p><b>Procedure d'accesso</b></p>	<p>Le province ricorrono a procedure aperte di selezione dei progetti. Gli avvisi pubblici contengono indicazioni circa i requisiti dei beneficiari e dei destinatari degli interventi, le modalità e le scadenze di presentazione. Il primo avviso pubblico per la chiamata dei progetti deve essere emanato non oltre 90 gg dalla data di pubblicazione della Direttiva regionale sul B.U. I successivi avvisi sono emanati in relazione alle esigenze operative di ogni singola provincia. L'avvio del corso deve essere comunicato mediante procedura telematica.</p>
<p><b>Attività finanziabili</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>a) azioni per la qualificazione o riqualificazione del personale, per l'inserimento di specifiche figure professionali, per la promozione dei servizi al lavoro. Le azioni ammissibili riguardano sia la formazione in ambito organizzativo-gestionale sia in ambito tecnico-operativo. Sono finanziabili esclusivamente corsi strutturati.</li> <li>b) Azioni di formazione continua in ambito organizzativo-gestionale (Sono interventi formativi riservati alle piccole e medie imprese) in ambito tecnico-tecnologico e produttivo, nell'ambito dei servizi alla persona. Sono finanziabili sia i corsi strutturati che i corsi individuali e i voucher formativi.</li> <li>c) Azioni volte all'adeguamento delle competenze della pubblica amministrazione.</li> <li>d) Formazione continua per le donne (interventi di aggiornamento e riqualificazione connessi allo sviluppo di carriera di donne occupate nel settore pubblico e privato, dipendenti e imprenditrici.</li> </ul> <p>Non sono ammissibili:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- i corsi inerenti le professioni sanitarie o assimilabili;</li> <li>- i corsi di base (ADEST) per Operatori Socio Sanitari (OSS);</li> <li>- i corsi inerenti funzioni specifiche degli operatori di polizia Locale;</li> <li>- gli interventi di semplice informazione ai lavoratori;</li> <li>- i corsi riguardanti le tecniche di survival;</li> <li>- gli interventi rivolti alla P.A. già destinati di specifici contributi della Regione o del Dipartimento della Funzione Pubblica del Consiglio dei Ministri.</li> </ul>

	Le attività formative assoggettate a normative specifiche (patenti di mestiere) o di settore (assistenziale, turistico, commerciale) sono subordinate all'acquisizione di parere positivo da parte dell'autorità competente secondo la normativa in materia.
<b>Costi</b>	Vedi tabella riassuntiva ad inizio paragrafo

## Formazione continua a domanda aziendale

Legge 236/93 - Patti aziendali, settoriali e territoriali concordati tra le parti sociali.

<p><b>Descrizione</b></p>	<p>La direttiva “Piani concordati” intende finanziare Piani di formazione oggetto di specifici accordi aziendali sia “diretti”, rivolti ad occupati dell’operatore titolare della domanda, che “indiretti”, rivolti ad occupati di terzi committenti, se l’operatore titolare della domanda è un’Agenzia Formativa, una Associazione Temporanea d’Impresa o un Consorzio.</p> <p>Le azioni formative possono assumere la forma di:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– corso strutturato</li> <li>– corso individuale</li> <li>– voucher formativo attribuibile all’operatore titolare (ente/impresa)</li> </ul> <p>L’accordo si intende stipulato tra l’azienda (o un’associazione datoriale) e le R.S.U. (o un’organizzazione sindacale provinciale).</p> <p>Le azioni formative perseguono i medesimi obiettivi del Programma Operativo Regionale e sono rivolte alle stesse categorie di beneficiari e destinatari. Le azioni finanziabili sono pertanto riconducibili a due aree:</p> <p>Area delle situazioni di crisi – Azione 1 (Aree di crisi): piani di formazione oggetto di specifici accordi aziendali connessi inerenti situazioni di crisi in atto per le quali siano avviate le procedure di accesso agli ammortizzatori sociali previsti dalla legislazione vigente.</p> <p>Area delle situazioni di sviluppo – Azione 2 (sostegno alla qualificazione delle risorse umane): piani di formazione oggetto di specifici accordi aziendali (azienda o associazione datoriale ed R.S.U. o organizzazione sindacale provinciale) connessi a processi di ristrutturazione, senza limitazioni di carattere settoriale, caratterizzati da significativi investimenti in tecnologie innovative, specie se a rischio occupazionale.</p>
<p><b>Beneficiari dei contributi</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Imprese private ex L.R. 63/65 e datori di lavoro ad esse assimilabili localizzate in Piemonte purché assoggettate al contributo di cui all’art. 12 della legge 160/75 relativo ai contributi integrativi per l’assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione involontaria versati all’INPS, per la formazione di lavoratori in esse occupate</li> <li>– Associazioni Temporanee d’Impresa</li> <li>– Consorzi di imprese</li> <li>– Agenzie formative ex L.R. 63/95</li> </ul> <p>Beneficiario del voucher aziendale può essere esclusivamente l’operatore che intenda far partecipare i propri addetti ad una azione formativa.</p>

<b>Destinatari degli interventi</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>– tutti i lavoratori delle imprese private con meno di 15 dipendenti</li> <li>– imprese private con 15 o più dipendenti, solo nel caso di contratti a tempo parziale, a tempo determinato, cococo, e le tipologie contrattuali ad orario ridotto, modulato o flessibile e a progetto previste dal D.Lgs. 276/2003, i lavoratori in C.I.G.O. e in C.I.G.S., i lavoratori con età superiore a 45 anni ed i lavoratori in possesso del solo titolo di studio di licenza elementare o di istruzione obbligatoria.</li> </ul> <p>Sono esclusi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– i dipendenti della Pubblica Amministrazione o di imprese pubbliche,</li> <li>– i dipendenti delle Casse di Risparmio, delle imprese del settore agricolo, nonché di altri enti e imprese pubbliche o private non assoggettate ai versamenti contributivi...</li> <li>– i titolari di impresa o coadiuvanti, i soci non dipendenti, gli amministratori/consiglieri, gli agenti.</li> </ul>
<b>Attività finanziabili</b>	<p>Azioni ammissibili:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– interventi di formazione in ambito organizzativo – gestionale;</li> <li>– interventi di formazione in ambito tecnico – tecnologico - produttivo.</li> </ul> <p>Non si considerano ammissibili:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– i corsi inerenti le professioni sanitarie o assimilabili;</li> <li>– i corsi di base (Qualifica ADEST) per Operatori Socio Sanitari (O.S.S.);</li> <li>– gli interventi di semplice informazione ai lavoratori di cui all'art.21 del D.Lgs. 626/94 e s.m.i.;</li> <li>– i corsi riguardanti le tecniche di survival.</li> </ul>
<b>Procedure d'accesso</b>	<p>Le Province concorrono a procedure aperte di selezione dei progetti (indicazioni circa i requisiti dei beneficiari e dei destinatari, modalità e scadenze, risorse disponibili). Per progetto si intende l'insieme degli interventi proposti da un operatore titolare su una unica azione.</p> <p>Il primo avviso pubblico per la chiamata dei progetti deve essere emanato non oltre 90 gg dalla data di pubblicazione della Direttiva regionale sul B.U. I successivi avvisi sono emanati in relazione alle esigenze operative di ogni singola provincia. Ogni domanda può riferirsi ad un unico progetto. La valutazione delle proposte avviene, previa verifica di ammissibilità, senza attribuzione di alcun punteggio. Le domande sono ordinate mediante il sistema della pubblica estrazione a sorte.</p>
<b>Costi</b>	<p>Vedi tabella riassuntiva ad inizio paragrafo</p>

## Formazione disoccupati

<b>Descrizione</b>	<p>Le attività formative destinate a persone in cerca di occupazione sono oggetto di finanziamento della Direttiva “Mercato del Lavoro”. Tale direttiva regola la presentazione di proposte di formazione professionale finalizzate alla lotta contro la disoccupazione. La direttiva è strutturata in relazione alle misure e linee di intervento previste dal P.O.R.:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– Misura A2: Inserimento e reinserimento nel mercato del lavoro di giovani e adulti nella logica dell’approccio preventivo</li> <li>– Misura B1: Inserimento lavorativo e reinserimento di gruppi svantaggiati</li> <li>– Misura C2: Prevenzione della dispersione scolastica e formativa</li> <li>– Misura C3: Formazione superiore</li> <li>– Misura C4: Formazione permanente</li> <li>– Misura E1: Promozione della partecipazione femminile al mercato del lavoro</li> </ul>
<b>Beneficiari dei contributi</b>	<p>Operatori di cui all’art. 11 della L.R. 63/95 (Agenzie Formative)          Ente pubblico          Ente senza fine di lucro          Consorzio e/o società consortile          Associazione Temporanea di impresa          Associazione Temporanea di scopo</p>
<b>Destinatari delle azioni</b>	<p>Gli inoccupati, i disoccupati (compresi CIGS, lavoratori in mobilità, ecc...), che si rivolgono al sistema formativo per frequentare attività di: orientamento in ingresso, formazione professionale, stage, ecc. Rientrano altresì, tra i destinatari finali, gli occupati che di loro iniziativa intendono seguire un progetto di formazione permanente.</p>
<b>Modalità di accesso</b>	<p>Le Province emettono il bando contenente le indicazioni circa le modalità, le scadenze, le risorse, le priorità provinciali (fabbisogni formativi del territorio e priorità locali). I soggetti erogatori presentano le proposte. La Provincia emette una graduatoria di proposte formative finanziabili. Da questo momento i destinatari finali possono iscriversi ai percorsi formativi proposti. Solitamente la diffusione della graduatoria delle proposte avviene a luglio ed il calendario e quindi l’avvio delle attività formative è nel mese di settembre.</p>
<b>Costi</b>	<p>I corsi finanziati dal Fondo Sociale Europeo non prevedono nessuna spesa a carico dei destinatari finali.</p>

## **SEZIONE IV**

# **FINANZIAMENTI AGEVOLATI PER L'AVVIO DI NUOVE IMPRESE**

Le schede che seguono hanno lo scopo di illustrare in modo sintetico i principali strumenti di agevolazione alla creazione di impresa attivati sul territorio regionale. Ogni legge viene descritta secondo una struttura comune composta dalle seguenti voci:

1. **BENEFICIARI:** requisiti necessari affinché sia possibile presentare la domanda di agevolazione;
2. **SPESE AMMISSIBILE:** elenco dei costi annuali e pluriennali per i quali è possibile presentare la domanda di agevolazione;
3. **TIPO DI AGEVOLAZIONE:** finanziamenti agevolati (ovvero prestiti ad tasso solitamente inferiore rispetto al tasso corrente di mercato) e/o contributi a fondo perduto (per i quali non si prevede la restituzione);
4. **TERMINI E MODALITA' DI PRESENTAZIONE:** procedure e formalità da seguire per poter presentare domanda di agevolazione e, se note, scadenze dei bandi;
5. **AGGIORNAMENTI.**

Quella che segue rappresenta la fotografia delle leggi attive al mese di Ottobre 2004. Essa non ha pretese di essere esaustiva, considerato che le leggi di agevolazione alla creazione di impresa richiedono un costante monitoraggio. Per avere informazioni aggiornate sull'avanzamento delle leggi esistenti e sull'eventuale emanazione di nuove leggi di supporto alla creazione di impresa si suggerisce di consultare il sito [www.finpiemonte.it](http://www.finpiemonte.it).

## Decreto Ministeriale 1 giugno 1998, n. 225

### Regolamento concernente modalità di attuazione degli interventi imprenditoriali

<p><b>Beneficiari</b></p>	<p>Questa misura è orientata allo sviluppo e ripristino di aree metropolitane nei comuni di Bari, Bologna, Cagliari, Firenze, Genova, Milano, Napoli, Roma, Torino e Venezia ed è gestita autonomamente dagli enti locali presenti sul territorio.</p> <p>Sono beneficiarie le imprese commerciali, artigiane, industriali, di servizi e cooperative di produzione e lavoro che hanno sede o unità locali o che prevedono di averle in quartieri di Torino a degrado urbano (Area 1 P.R.U. - via Artom, corso Grosseto, via Ivrea, zona Falchera -, Area 2 S.Salvario e via Arquata, Area 3 Basso S. Donato, Area 4 Barriera Milano, Area 5 Porta Palazzo, Proprietà comunali e ATC site nelle Circoscrizioni 5, 6, 10, in tutte le aree ammesse e nell'ara Urban 2).</p>
<p><b>Agevolazioni e spese ammissibili</b></p>	<p>I progetti possono riguardare:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>ampliamento di imprese esistenti;</li> <li>rinnovo e aggiornamento tecnologico;</li> <li>rilocalizzazione dell'attività;</li> <li>creazione di nuove unità locali di imprese esistenti;</li> <li>creazione di nuove imprese ovvero iscritte alla CCIAA in data non anteriore a nove mesi dalla presentazione della domanda di agevolazione.</li> </ol> <p>Le spese ammissibili sono:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> studio di fattibilità economico-finanziaria, progettazione, valutazione di impatto ambientale, direzione lavori, servizi consulenza e assistenza;</li> <li><input type="checkbox"/> acquisto di brevetti, realizzazione di sistemi di qualità, certificazione di qualità, R&amp;S;</li> <li><input type="checkbox"/> opere murarie;</li> <li><input type="checkbox"/> impianti, macchinari e attrezzature nuovi di fabbrica;</li> <li><input type="checkbox"/> arredi nuovi funzionali all'attività di impresa;</li> <li><input type="checkbox"/> investimenti sulla sicurezza e accessibilità;</li> <li><input type="checkbox"/> spese intermediazione con gli operatori immobiliari;</li> <li><input type="checkbox"/> locazione finanziaria per acquisto beni;</li> <li><input type="checkbox"/> Esclusivamente per le nuove imprese: materie prime, semilavorati, prodotti finiti, spese per locazione, spese per formazione e qualificazione personale, spese per prestazione di servizi</li> </ul> <p>Il tipo di agevolazione prevede l'erogazione di un finanziamento a fondo perduto in conto capitale del 50% delle spese ammissibili fino ad un limite di €40.000 (il limite si riduce a € 26.000 per i progetti di investimento di <u>imprese esistenti tradizionali</u>)</p>

**Termini e modalità  
di presentazione  
della domanda**

Termini e modalità di presentazione della domanda Per ogni informazione sui termini e modalità di presentazione della domanda rivolgersi allo Sportello Cala presso lo **Sportello per le Attività Produttive del Comune di Torino**, sito in **Corso Re Umberto n° 5**.

**Riferimenti:**

Telefono: 011.4431523 - 524 - 517

Fax: 011.4431551

E-mail: 225@comune.torino.it

## Programma “Microcredito”

<p><b>Beneficiari</b></p>	<p>Sono ammesse le imprese operanti in qualsiasi settore (eccetto quelli esclusi dal Reg. n. 69/2001 “De Minimis”) di nuova costituzione o costituite entro l’anno precedente alla data di presentazione della domanda, localizzate nelle seguenti aree:          Area 1 P.R.U. (via Artom, Corso Grosseto, via Ivrea, zona falchera)          Area 2 S.Salvario e via Arquata          Area 3 Basso S. Donato          Area 4 Barriera Milano          Area 5 Porta Palazzo          Aree obiettivo 2 e phasing out          Presso gli incubatori, i parchi tecnologici e le aree attrezzate con finanziamenti pubblici nel territorio del Comune di Torino          Per maggiori informazioni consultare il sito <a href="http://www.comune.torino.it/sportellounico">www.comune.torino.it/sportellounico</a></p>
<p><b>Agevolazioni e spese ammissibili</b></p>	<p>Le spese ammissibili sono:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> Spese in conto gestione relative a: materie prime, semilavorati, prodotti finiti, spese per locazione, spese per formazione e qualificazione personale, spese per prestazione di servizi;</li> <li><input type="checkbox"/> acquisto di brevetti, realizzazione di sistemi di qualità, certificazione di qualità, R&amp;S;</li> <li><input type="checkbox"/> opere murarie escluso l’acquisto dell’immobile;</li> <li><input type="checkbox"/> impianti, macchinari e attrezzature nuovi di fabbrica, arredi nuovi funzionali all’attività di impresa, mezzi di trasporto merci non usati;</li> <li><input type="checkbox"/> sistemi informatici integrati per l’automazione;</li> <li><input type="checkbox"/> investimenti sulla sicurezza, ambiente e accessibilità;</li> <li><input type="checkbox"/> spese intermediazione con gli operatori immobiliari.</li> </ul> <p>Sono escluse le spese di gestione relative al personale nonché i rimborsi ai soci. Non sono previste agevolazioni per le spese relative a beni usati e per le spese autofatturate.</p> <p>La sede oggetto dell’investimento deve essere mantenuta nelle aree indicate per un periodo di almeno 3 anni dalla data in cui ha avuto termine il progetto. I beni acquistati devono essere mantenute nelle aree succitate per almeno 24 mesi dalla data in cui ha avuto termine il progetto.</p> <p>Il tipo di agevolazione prevede l’erogazione di prestito alle seguenti condizioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– Importo del prestito da € 1.000 a € 10.000;</li> <li>– Durata del prestito: 36 mesi, con rimborso a rate mensili e trimestrali;</li> <li>– Periodo di pre-ammortamento: 3 mesi;</li> </ul>

	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tasso di interesse alle migliori condizioni di mercato</li> <li>- Fondo di Garanzia: il Comune di Torino si fa garante nei confronti del sistema bancario, fatta salva la verifica dei criteri di valutazione sul merito creditizio del beneficiario da parte dell'istituto di credito.</li> </ul>
<p><b>Termini e modalità di presentazione della domanda</b></p>	<p>Procedura di presentazione della domanda:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Apposizione da parte dell'Istituto di Credito prescelto del timbro negli spazi del modulo di domanda predisposto;</li> <li>➤ Predisposizione della richiesta (attraverso gli sportelli comunali) con relativa registrazione in ordine di arrivo tecnologico;</li> <li>➤ Istruttoria dei progetti registrati durante la quale possono essere richieste integrazioni;</li> <li>➤ Invio della richiesta alla "Commissione di valutazione" istituita presso Finpiemonte che esprimerà la valutazione finale insindacabile sull'ammissibilità della stessa;</li> <li>➤ Emissione della garanzia a favore della Banca.</li> </ul> <p>Per ogni informazione sui termini e modalità di presentazione della domanda rivolgersi allo Sportello Cala presso lo <b>Sportello per le Attività Produttive del Comune di Torino</b>, sito in <b>Corso Re Umberto n° 5</b>.</p> <p><b>Riferimenti:</b>  <b>Telefono:</b> 011.4431523 - 524 - 517 - 527  <b>Fax:</b> 011.4431551  <b>E-mail:</b> 225@comune.torino.it</p>

## Regione Piemonte - Legge 9 maggio 1997, n.22 (Ex LR 28/1993) Costituzione di nuove imprese operanti nei settori di interesse regionale

<p><b>Beneficiari</b></p>	<p>I destinatari possono essere:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) giovani di età compresa fra diciotto e trentacinque anni;</li> <li>2) lavoratori posti in mobilità;</li> <li>3) lavoratori direttamente provenienti da aziende in liquidazione o sottoposte a procedure concorsuali o da stabilimenti dismessi;</li> <li>4) iscritti da almeno 24 mesi nella prima classe di liste di collocamento;</li> <li>5) donne;</li> <li>6) emigrati piemontesi, compresi i lavoratori frontalieri che intendano avviare una nuova impresa.</li> </ol> <p>I soggetti indicati nei numeri 1) 2) 3) 4) 5) devono essere residenti in Piemonte da almeno 24 mesi alla data di presentazione della domanda. Le imprese devono avere sede legale e amministrativa nella Regione; inoltre l'attività per cui si richiede l'agevolazione dev'essere ubicata nel territorio regionale. Nel caso di società di persone, almeno il 60% dei soci e del capitale deve appartenere ad una delle categorie indicate nella colonna "destinatari". Nel caso di società di capitali, almeno il 60% dei soci deve appartenere ad una delle categorie indicate nella colonna accanto ed almeno l'80% dev'essere sottoscritto dai medesimi soggetti. Relativamente alle imprese con struttura societaria, la composizione indicata dalla presente legge, dovrà permanere per tre anni.</p>
<p><b>Agevolazioni e spese ammissibili</b></p>	<p><b>1) finanziamenti a tasso agevolato</b> (50% erogato con fondi regionali a tasso zero e il rimanente 50% con fondi bancari a tasso agevolato) della durata di 60 mesi, di cui 12 di preammortamento per le seguenti spese:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– macchinari ed attrezzature</li> <li>– automezzi</li> <li>– sistemi informatici e relativi programmi applicativi</li> <li>– marchi, licenze e brevetti (escluso l'avviamento commerciale)</li> <li>– attivazione o adeguamento degli impianti tecnici e adeguamento dei locali</li> </ul> <p><b>Il limite minimo relativo agli investimenti sopra elencati, non potrà essere inferiore a 15.000,00 euro</b> È ammesso sia l'acquisto dell'usato che l'acquisto di attività preesistenti.</p>

	<p><u>Le spese devono essere sostenute e documentate fino a 24 mesi dopo la costituzione.</u></p> <p><b>2) contributi a fondo perduto alle seguenti condizioni:</b></p> <p>a) fino al 50% della spesa ritenuta ammissibile e comunque per un importo massimo di 12.911,42 euro per le spese di avvio attività:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– parcella professionale relativa alla predisposizione del progetto d'impresa;</li> <li>– consulenza ed assistenza per la costituzione dell'impresa;</li> <li>– parcella notarile riguardante la costituzione della società e l'eventuale atto di acquisto di attività preesistente;</li> <li>– contratti per gli allacciamenti ai servizi necessari per l'avvio dell'attività</li> <li>– spese di pubblicità e promozione</li> </ul> <p><u>Le spese devono essere sostenute e fatturate fino a 6 mesi dopo la data di presentazione della domanda.</u></p> <p>a) fino al 50% della spesa ritenuta ammissibile e comunque per un importo massimo di 5.164,57 euro per le spese di assistenza tecnica e gestionale:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– studi di fattibilità e ricerche di mercato</li> <li>– assistenza tecnico-gestionale</li> <li>– corsi di formazione</li> </ul> <p><u>Le spese devono essere sostenute e fatturate nei 12 mesi successivi la data di costituzione</u></p>
<p><b>Termini e modalità di presentazione della domanda</b></p>	<p>Le domande, corredate da un progetto d'impresa, devono essere presentate alla Regione Piemonte entro <b>180 giorni dalla costituzione dell'impresa</b> nei periodi compresi tra:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– 1 e 31 gennaio</li> <li>– 1 e 31 maggio</li> <li>– 1 e 31 settembre</li> </ul> <p>Il finanziamento a tasso agevolato deve essere sempre richiesto, pena il rigetto della domanda. Nell'esame dell'accoglimento delle domande sarà data <b>priorità</b> ai progetti presentati da donne. Sono <b>escluse</b> le imprese costituite sotto forma di cooperative. Sono inoltre <b>esclusi</b> i settori considerati "sensibili" dalla normativa comunitaria:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Agricoltura (sezione A della classificazione ISTAT '91)</li> <li>2. Pesca (sezione B della classificazione ISTAT '91)</li> <li>3. Trasporti (sezione I della classificazione ISTAT '91, limitatamente alle seguenti divisioni: 60,61,62)</li> </ol>

## Aggiornamenti

Con la D.G.R. n. 54-12082 del 23 marzo 2004, **pubblicata sul BUR n. 12 (suppl. ord. n. 1) del 25 marzo successivo**, la Regione Piemonte ha definito per l'anno 2004 i criteri e i termini di presentazione delle domande a valere sul Titolo III "Incentivazioni alla creazione di nuovi posti di lavoro" della L.R. 28/93.

## Regione Piemonte - Legge 21/97 art. 15

### Finanziamenti agevolati per lo sviluppo e la qualificazione delle imprese artigiane

<p><b>Beneficiari</b></p>	<p>Imprese artigiane di produzione e servizi, sia singole sia associate. Le imprese devono essere iscritte all'albo delle imprese artigiane o ottenere l'iscrizione entro 12 mesi dalla data di presentazione della domanda.</p> <p>Sono escluse le imprese ubicate nelle fasce fluviali soggette a vincolo.</p> <p>Sono considerati prioritari i programmi relativi a:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- impresa di nuova costituzione (iscritta al Registro Imprese entro i 12 mesi precedenti la presentazione della domanda);</li> <li>- incremento occupazionale;</li> <li>- tutela ambientale.</li> </ul>
<p><b>Agevolazioni e spese ammissibili</b></p>	<p><u>Finanziamento a tasso agevolato</u> pari al 100% delle spese ammissibili della durata di 60 mesi da restituire con 19 rate trimestrali posticipate (spese per l'avviamento dell'attività - max 50% della spesa ammissibile - formazione del personale dipendente - max 20% della spesa ammissibile -, automezzi, attrezzature, materiali, arredi strumentali, impianti e macchinari, hardware e software, promozione, pubblicità, consulenza, opere murarie e ristrutturazioni in genere). Le spese devono essere sostenute dopo la presentazione della domanda (per le imprese di nuova costituzione entro i sei mesi precedenti). Non sono ammessi beni acquistati in leasing, costi per l'utilizzo dei marchi in franchising e le spese aventi natura strettamente commerciale (es. apertura punti vendita).</p> <p><i>I programmi di finanziamento devono essere di importo superiore a 25 mila Euro di importo massimo pari al totale dei ricavi iscritti nell'ultimo bilancio o denuncia dei redditi (escluse le imprese di nuova costituzione) e finalizzati al raggiungimento di almeno due dei seguenti obiettivi:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- costituzione di nuove imprese;</li> <li>- introduzione e miglioramento di prodotti/servizi/processi esistenti, compresa la compatibilità ambientale;</li> <li>- certificazione della qualità;</li> <li>- internazionalizzazione, promozione e sviluppo dell'impresa.</li> </ul> <p><i>Programmi Prioritari:</i> 60% Fondi Regionali a tasso 0 e 40% Fondi Bancari (TASSO: 3%)</p> <p><i>Programmi NON Prioritari:</i> 40% Fondi Regionali 60% Fondi Bancari (TASSO: 4%)</p> <p>L'importo massimo di intervento del Fondo Regionale non potrà superare i 150 Mila Euro.</p>

La domanda è sempre presentabile. I tempi di erogazione si aggirano intorno ai 90 - 120 giorni.  
Finpiemonte S.p.a esprime entro 30 giorni un parere sulla fattibilità della domanda e sull'ammissibilità delle spese.

## L. 215/92 - Azioni positive per l'imprenditoria femminile

<p><b>Beneficiari</b></p>	<p>Piccole imprese (&lt; 20 dipendenti e fatturato &lt; 2.7 milioni di Euro o Stato Patrimoniale &lt; 1.9 milioni di Euro e requisito indipendenza) operanti nei settori dell'industria, artigianato, agricoltura, commercio, turismo e servizi con le seguenti caratteristiche:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- società cooperative, società di persone e di capitali costituite per almeno il 60% da donne;</li> <li>- ditte individuali gestite da donne;</li> <li>- enti e associazioni.</li> </ul> <p>Tipologie di iniziative:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- avvio di nuove attività imprenditoriali o acquisto di attività preesistenti;</li> <li>- realizzazione di progetti aziendali innovativi;</li> <li>- acquisizione di servizi reali destinati a: aumento produttività, innovazione organizzativa, trasferimento tecnologie, ricerca nuovi mercati di collocamento di prodotti e servizi, acquisizione nuove tecniche produttive, gestionali e di commercializzazione nonché lo sviluppo di sistemi di qualità.</li> </ul> <p>Criteri per attribuire le priorità:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- grado di partecipazione femminile;</li> <li>- impatto occupazionale.</li> </ul>
<p><b>Agevolazioni e spese ammissibili</b></p>	<p><u>Contributo a fondo perduto</u> secondo le intensità massime di aiuto previste dalla normativa comunitaria vigente (ESL, ESN).</p> <p>Sono considerate ammissibili le seguenti spese <i>al netto dell'IVA</i>:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- impianti, attrezzature e macchinari;</li> <li>- brevetti e software;</li> <li>- opere murarie - max 25% delle spese effettuate per gli impianti, i macchinari e le attrezzature;</li> <li>- studi di fattibilità - max 2% dell'investimento complessivo ammesso;</li> <li>- leasing - solo per il costo del bene.</li> </ul> <p>Sono ammissibili le spese sostenute per rilevare un'attività preesistente, limitatamente al valore di macchinari, impianti, brevetti, software. Tali spese non sono ammissibili nel caso la cessione avvenga tra coniugi o parenti sino al secondo grado.</p> <p>Sono esclusi: l'acquisto di beni usati (eccetto quelli rientranti nelle attività preesistenti), l'acquisto di terreni e fabbricati, investimenti oggetto di autovalutazione, avviamento, spese di gestione.</p> <p>Le imprese possono richiedere che le agevolazioni siano loro concesse secondo la regola del De Minimis; in tal caso la misura dell'agevolazione è pari al 50% delle spese ammissibili (elevabile al 75% per le zone svantaggiate).</p>

L'erogazione del contributo avviene in due quote. La prima è pari al 30% e viene erogata a fronte della realizzazione di una pari percentuale di investimenti ammessi o a titolo di anticipazione dietro presentazione di idonea garanzia. La seconda è pari al 70% e viene erogata alla completa realizzazione dell'iniziativa.

## Regione Piemonte - Legge 28/99 - Disciplina, sviluppo ed incentivazione del commercio in Piemonte, in attuazione del DLgs 31/03/98 n. 114

<p><b>Beneficiari</b></p>	<p>Piccole imprese commerciali di nuova costituzione o esistenti e iscritte al Registro delle Imprese.</p> <p>Sono considerate imprese nuove quelle iscritte nel Registro Imprese nei 12 mesi precedenti la domanda di finanziamento e quelle che ottengono l'iscrizione entro 12 mesi dalla data di presentazione della domanda di finanziamento.</p> <p>Le imprese devono operare nei seguenti settori:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- commercio al dettaglio;</li> <li>- somministrazione al pubblico di alimenti e bevande;</li> <li>- rivendita di giornali e riviste.</li> </ul> <p>Sono escluse le imprese operanti nel settore del commercio all'ingrosso, forme speciali di vendita al dettaglio e attività di commercio. Nel caso di imprese esercenti attività promiscua, i benefici si applicano esclusivamente ai programmi di investimento relativi ai settori ammissibili.</p> <p>Sono considerati prioritari i seguenti programmi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- costituzione di nuove imprese commerciali da parte di donne o di giovani al di sotto dei 35 anni;</li> <li>- incremento occupazionale;</li> <li>- imprese site nei territori non Ob 2;</li> <li>- imprenditori che hanno frequentato i corsi previsti dall'art. 17 della LR28/99.</li> </ul>
<p><b>Agevolazioni e spese ammissibili</b></p>	<p><u>Finanziamento a tasso agevolato</u> pari al 100% delle spese ammissibili della durata di 60 mesi da restituire con rate semestrali posticipate. L'importo massimo del finanziamento non potrà superare il totale ricavi iscritti nell'ultimo bilancio o nell'ultima dichiarazione dei redditi, relativo all'esercizio precedente la presentazione della domanda, con l'eccezione delle imprese di nuova costituzione. Nel caso di imprese che non presentino bilancio o dichiarazione, il finanziamento regionale non può superare 51. 645,96 Euro.</p> <p>I progetti di investimento di importo superiore ai 25.000 Euro, IVA esclusa, finalizzati al conseguimento di:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- innovazione gestionale e tecnologica;</li> <li>- introduzione di un sistema di qualità certificabile;</li> <li>- formazione e aggiornamento professionale;</li> <li>- costituzione di nuove imprese o apertura di nuovi punti vendita;</li> <li>- acquisto e/o ristrutturazione dei locali sede dell'attività o rinnovo di attrezzature e impianti.</li> </ul>

Le spese ammissibili, sostenute dopo la presentazione della domanda (entro i sei mesi precedenti nel caso di nuove imprese) sono:

- acquisto apparecchiature informatiche e software;
- spese di consulenza per l'adozione di sistemi di qualità certificabili;
- formazione esterna.

Le spese devono essere sostenute dopo la presentazione della domanda.

Sono esclusi i beni acquistati in Leasing, gli investimenti finalizzati all'acquisto di azienda per subingresso e le spese sostenute per il marchio in franchising.

*Programmi Prioritari:* 60% Fondi Regionali fino a massimo 100.000 Euro; 40% Fondi Bancari (TASSO: 1.8%)

*Programmi NON Prioritari:* 40% Fondi Regionali fino a massimo 100.000 Euro; 60% Fondi Bancari (TASSO: 1.9%)

L'importo massimo di intervento del Fondo Regionale non potrà superare i 100.000 Euro.

La domanda può essere presentata in qualsiasi momento.

Tempi medi di erogazione: circa 180 giorni.

## Regione Piemonte - Legge 21 dicembre 1994 n. 67 - Interventi a favore delle cooperative

<p><b>Beneficiari</b></p>	<p>Le cooperative devono avere sede legale, amministrativa e prevalente attività produttiva in Piemonte. Sono escluse le cooperative edilizie e di consumo. Sono inoltre esclusi i settori considerati “sensibili” dalla normativa comunitaria:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>· agricoltura, caccia e silvicoltura (sezione A della classificazione ISTAT '91);</li> <li>· pesca, piscicoltura e servizi connessi (sezione B della classificazione ISTAT '91);</li> <li>· industrie alimentari e delle bevande e industrie del tabacco (sezione DA della classificazione ISTAT '91);</li> <li>· trasporti, magazzinaggio e comunicazioni (sezione I della classificazione ISTAT '9, limitatamente alle divisioni:60,61,62);</li> </ul>
<p><b>Agevolazioni e spese ammissibili</b></p>	<p><b>Finanziamento a tasso agevolato</b> Fino ad un massimo di 400.000 euro (100.000 euro per le piccole cooperative) elevabile a 500.000 euro in caso di investimento immobiliare di cui: 50% a tasso zero 50% a tasso agevolato Spese d'investimento relative a:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>· acquisizione di beni immobili;</li> <li>· impianti, macchinari, attrezzature;</li> <li>· automezzi;</li> <li>· sistemi informatici e relativi programmi applicativi;</li> <li>· licenze e brevetti.</li> </ul> <p>Le spese devono essere effettuate successivamente alla data di presentazione della domanda. Per le cooperative di nuova costituzione sono ammissibili anche le spese sostenute nei sei mesi precedenti tale data.</p> <p><b>Contributo a fondo perduto</b> Cooperative di nuova costituzione.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>· Spese per l'avviamento, fino al 50% delle spese ammissibili per un massimo di 25.822,84 euro, relative a:</li> <li>· spese di costituzione;</li> <li>· predisposizione progetto di sviluppo;</li> <li>· acquisto di materie prime e semilavorati;</li> <li>· canoni di locazione per immobili destinati alle attività produttive;</li> </ul> <p>Cooperative di nuova costituzione e costituite da oltre 18 mesi. Spese relative alla formazione professionale e manageriale dei soci.</p>

	<p>Il contributo copre fino al 50% delle spese effettivamente sostenute e documentate ed il suo ammontare non può comunque superare, per ciascun anno del progetto, il valore del 20% sugli investimenti.</p>
<b>Termini di presentazione delle domande</b>	<p>Le domande, corredate da un progetto di sviluppo, devono essere presentate alla Regione Piemonte nei periodi compresi tra: 1 e 31 gennaio e 1 e 30 giugno.</p> <p>Per le cooperative di nuova costituzione entro 18 mesi dalla data di costituzione, negli stessi periodi sopra indicati.</p> <p>Nell'esame e nell'accoglimento delle domande sarà data priorità ai progetti presentati da:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>· donne;</li><li>· donne, giovani, disoccupati adulti nel caso di progetti validati dai servizi previsti dal Piano Operativo Regionale.</li></ul>

## Regione Piemonte - Legge 8 luglio 1999 n. 18

<b>Beneficiari</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>· PMI operanti (o in corso di costituzione) nel settore turistico e della ricettività alberghiera ed extralberghiera</li> <li>· Imprese agricole (solo per iniziative agrituristiche)</li> <li>· Organismi/Enti “no profit”</li> <li>· Soggetti privati esclusivamente per attività di “bed and breakfast” e “alloggi vacanza”</li> </ul> <p>Le tipologie d'intervento riguardano la realizzazione di nuove ricettività alberghiere ed extralberghiere, il potenziamento di quella già esistente, la realizzazione di “alloggi vacanza” e la realizzazione/potenziamento di servizi turistici.</p>
<b>Agevolazioni e spese ammissibili</b>	<p>Il tipo di finanziamento è un contributo in conto capitale che, a seconda della tipologia d'intervento, si differenzia per importo minimo d'investimento, percentuale di finanziamento concessa, contributo massimo concedibile.</p>
<b>Termini e modalità di presentazione della domanda</b>	<p>Il dossier di candidatura (domanda di finanziamento, relazione generale sull'intervento e progetto definitivo sull'intervento) dovrà essere presentato alla Regione Piemonte – Direzione Turismo, Sport, Parchi. Il finanziamento deve essere richiesto nei periodi di apertura del bando, ma solo per le spese sostenute successivamente alla data di presentazione della domanda.</p> <p>Con D.G.R. n° 27 – 11456 del 23 dicembre 2003 pubblicato sul B.U.R.P. n. 4 del 29.1.2004, la Regione Piemonte ha approvato il nuovo <u>Programma annuale degli interventi 2004</u> per l'attuazione della Legge Regionale n° 18/99 “Interventi regionali a sostegno dell'offerta turistica”.</p> <p>Per l'accesso alle agevolazioni previste dal programma, i beneficiari (PMI, organismi/enti “no profit”, soggetti privati) dovranno presentare le proprie candidature attraverso la predisposizione di un dossier da redigere secondo il modello approvato e secondo le modalità indicate dal Programma, utilizzando esclusivamente la modulistica predisposta a tale scopo. Documentazione e modulistica sono disponibili sul sito della Regione Piemonte <a href="http://www.regione.piemonte.it/turismo/evidenza/offerta2004.htm">http://www.regione.piemonte.it/turismo/evidenza/offerta2004.htm</a></p> <p><b>Per informazioni:</b>          Settore Offerta Turistica – Secondo piano – Via Magenta 12 – Torino          Tel. 0114321503 – e-mail: <a href="mailto:offertaturismo@regione.piemonte.it">offertaturismo@regione.piemonte.it</a>          Orario al pubblico: dal lunedì al venerdì ore 9.00 – 12.00</p>

## Regione Piemonte - Legge 16/1984 artt. 14 - 16 17 - 19 – Contributi a fondo perduto per le cooperative sociali

<p><b>Beneficiari</b></p>	<p><b>ART. 14</b> - Cooperative sociali iscritte alla sezione B dell'albo regionale Settori previsti: Industriale, servizi, terziario, agricoltura, turismo, artigianato, commercio Spese ammissibili:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>· le spese di investimento per l'acquisto di macchinari, di attrezzature, di automezzi, di apparecchiature e programmi informatici e le spese di predisposizione del progetto di sviluppo;</li> <li>· le spese di impianti sono riconosciute solo per interventi relativi al funzionamento di macchinari e attrezzature necessarie all'attività di impresa o di beni asportabili;</li> <li>· sono ammissibili gli investimenti in beni usati, purché accompagnati da regolare perizia valutativa del prezzo o dichiarazione del legale rappresentante sulla congruità del valore indicato.</li> <li>· per i beni acquisiti con contratto in leasing vengono rimborsate solamente le quote pagate nel corso del biennio del progetto di sviluppo.</li> </ul> <p><b>ARTT. 16 - 17</b> - Cooperative sociali iscritte all'albo regionale sezioni A e B sono finanziabili le spese sostenute <u>successivamente</u> alla data di presentazione della domanda, che si sostanzino in:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. acquisizione di impianti, macchinari, attrezzature, automezzi, arredi, licenze, inerenti l'attività della cooperativa;</li> <li>2. la realizzazione di opere murarie e di impiantistica generica riferibili agli immobili destinati all'attività della cooperativa;</li> </ol> <p>Sono ammissibili gli investimenti in beni usati, purché accompagnati da regolare perizia valutativa del prezzo, non sono ammissibili gli investimenti effettuati tramite leasing.</p> <p><b>ART. 19</b> – Cooperative sociali iscritte all'albo regionale e datori di lavoro pubblici o privati Assunzione di cittadini cui sia venuta meno la situazione di svantaggio</p>
<p><b>Agevolazioni e spese ammissibili</b></p>	<p><b>ART. 14</b> – Contributo in conto capitale, pari all'80% della spesa riconosciuta ammissibile, per la realizzazione di progetti di sviluppo biennali il cui importo massimo non può superare i 50 milioni. Le cooperative, per essere ammesse al contributo, previsto al comma 1, devono presentare un progetto di sviluppo biennale che indichi, tra l'altro:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a) gli obiettivi sociali, produttivi e occupazionali, che non possono essere inferiori all'inserimento al lavoro, di almeno una persona</li> </ol>

	<p>svantaggiata, così come definita all'articolo 4 della legge n. 381/91; b) le ipotesi di fattibilità sulla base della reale situazione presente;</p> <p>c) un piano finanziario che dimostri l'idoneità all'attuazione del progetto proposto, assicurando stabilità economica e la corretta remunerazione del lavoro.</p> <p><b>ARTT. 16 - 17</b>          Finanziamento, fino al 100% delle spese ritenute ammissibili, erogato dagli Istituti di Credito convenzionati con Finpiemonte S.p.A., con le seguenti modalità:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>· 70% fondi regionali a tasso nullo (fino ad un massimo di Lire 150 milioni)</li> <li>· 30% fondi bancari ad un tasso pari al corrente</li> </ul> <p>Tasso risultante: la media aritmetica dei due</p> <p><b>ART. 19</b>          Al fine di favorire la continuità lavorativa dei cittadini cui sia venuta meno la situazione di svantaggio, riconosciuta ai sensi della legge n. 381/91, la Regione interviene, per un massimo di due anni, con un rimborso, corrispondente al 50% degli oneri previdenziali assistenziali versati per detti lavoratori, da erogarsi alle cooperative o datori di lavoro pubblici o privati che li abbiano assunti o li assumano con rapporto di lavoro a tempo indeterminato.</p> <p>Sono inoltre ammesse a fruire dei benefici le cooperative sociali che abbiano assunto con rapporto di lavoro a tempo indeterminato come soci lavoratori o come lavoratori dipendenti:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a) detenuti che prestino la loro opera all'interno degli istituti penitenziari;</li> <li>b) detenuti ammessi al lavoro all'esterno come previsto dall'articolo 21 della legge 26 luglio 1975, n. 354 e successive modifiche ed integrazioni.</li> </ol>
<p><b>Termini e modalità di presentazione della domanda</b></p>	<p><b>ART. 14</b>          Alle cooperative sociali iscritte alla sezione B dell'albo regionale viene inviata, in tempo utile, una circolare esplicativa con allegati lo schema dell'istanza ed il modulo per la compilazione del progetto di sviluppo. Il contributo viene erogato in due rate di cui la prima corrispondente al 50% dell'importo ammissibile ai sensi di legge, contestualmente all'adozione del provvedimento di assegnazione e la seconda, in epoca successiva, previa verifica dell'effettuazione degli interventi previsti nonché del regolare rapporto di lavoro instauratosi a seguito delle nuove assunzioni di persone svantaggiate collegate al progetto di sviluppo. Le domande si presentano entro il 31 luglio di ogni anno.</p> <p><b>Informazioni</b> - Provincia di Vercelli (vedi L.R. 15 marzo 2001 n. 5)</p>

**ARTT. 16 - 17**

L'erogazione del finanziamento avviene in via preventiva, sulla base del programma di investimenti presentato dalla cooperativa. Per programmi di investimento annuali, in un'unica soluzione. Per piani di investimento pluriennali, in tranches annuali, proporzionali all'investimento approvato per ogni anno. Le domande possono essere presentate in qualsiasi momento a:

FINPIEMONTE S.p.A. Galleria San Federico 54, 10121 Torino - Tel. 011/57.17.851 - 57.17.852 - 57.17.853 (lunedì - venerdì, 15,00 - 17.30) - [www.finpiemonte.it](http://www.finpiemonte.it)

**ART. 19**

Alle cooperative sociali iscritte all'albo regionale viene inviata, in tempo utile, una circolare esplicativa con allegati lo schema dell'istanza ed il modulo da compilare per la richiesta di rimborso. Il rimborso viene erogato in due rate di cui la prima corrispondente al 50% dell'importo ritenuto ammissibile ai sensi di legge, contestualmente all'adozione del provvedimento di assegnazione e la seconda, in epoca successiva, previa verifica del versamento dei contributi previdenziali per l'anno in corso.

Le domande si presentano a: Assessorato alle Politiche sociali, Direzione politiche Sociali - Ufficio promozione del privato sociale - Corso Stati Uniti, 1 - 10128 Torino - Tel. 011/ 4322302 - 4323825 - 4323671 entro il 31 luglio di ogni anno.

**Informazioni** - Provincia di Vercelli (vedi L.R. 15 marzo 2001 n. 5)

## **SEZIONE V**

# **MAPPA DELLE RISORSE A SOSTEGNO DEL LAVORO INDIPENDENTE**

Nell'area torinese sono molti i servizi di assistenza e consulenza a favore del lavoro indipendente. Questi sono organizzati sia dalle Pubbliche Amministrazioni sia da soggetti associativi del mondo delle imprese, del lavoro autonomo e dei sindacati dei lavoratori. Altri servizi sono invece attivati da associazioni non-profit e si rivolgono a particolari fasce sociali che necessitano di specifiche attenzioni, nel passaggio da una condizione di disoccupazione o lavoro dipendente verso la scelta del lavoro autonomo o d'impresa.

Nelle pagine seguenti abbiamo indicato alcuni tra i principali punti di informazione e servizi rivolti al lavoro indipendente, considerato nelle sue forme più varie. Nelle schede sarà possibile trovare indicazioni per i liberi professionisti, per i lavoratori atipici, per le società di persone e capitali attive nei servizi, nel commercio e nell'artigianato. La molteplicità di servizi offerti varia dall'accompagnamento alla costituzione d'impresa, alla tutela sindacale e contrattuale, alla consulenza fiscale e tributaria, al sostegno nel conseguimento di contributi e finanziamenti mediante le leggi di agevolazione pubbliche.

## Lo sportello C.A.L.A.

Lo Sportello C.A.L.A. di Torino è orientato ai lavoratori indipendenti, con particolare riferimento a quelli che operano nei settori delle Nuove Tecnologie e del terziario e a quelli in possesso di professionalità più generiche che intendono inserirsi nel mercato del lavoro attraverso forme “atipiche” di lavoro.

Lo scopo della Città di Torino è di rendere lo sportello CALA un utile “collegamento” tra le istituzioni e il nuovo mondo del lavoro atipico con una attenzione forte ai diritti dei lavoratori, mediando tra le esigenze dei due mondi, fornendo i seguenti servizi:

- notizie utili sui principali adempimenti amministrativi indispensabili per tutti coloro che vogliono intraprendere un’attività autonoma individuale;
- un primo orientamento agli aspiranti imprenditori per iniziare a valutare l’idea imprenditoriale dal punto di vista delle risorse economiche necessarie e della normativa in vigore.

Dopo il primo incontro, le persone che lo desiderano vengono inserite nel percorso di tutoraggio del servizio “Mettersi in proprio” gestito dalla Provincia di Torino.

### **Servizio, sviluppo e sostegno delle micro imprese**

Questo servizio è una funzione promozionale dello Sportello per le Attività Produttive e rafforza le funzioni tipiche delle fasi autorizzative.

Le sue azioni si concretizzano con la possibilità di localizzarsi, o rilocalizzarsi, sul territorio cittadino. Dal 2001 è stato attivato un servizio di consulenza sulle leggi di agevolazione, nazionali e regionali, per aiutare gli imprenditori ad individuare la norma più adatta alle loro esigenze.

Fornisce informazioni e assistenza in relazione alla realizzazione dei programmi previsti con il Decreto Ministeriale 225/98.

Perseguendo nella politica di servizio e sostegno alle imprese nel corso di quest’anno sono state avviate alcune collaborazioni informali con la Camera di Commercio di Torino.

In data 12 maggio è stato sottoscritto un protocollo d’intesa tra i due enti in modo da rendere sistematiche e costanti queste iniziative e costruire un buon livello di sinergia tra i due Enti in relazione alle prestazioni fornite allo stesso target di cittadini.

Lo Sportello CALA è costituito presso lo Sportello per le Attività Produttive del Comune di Torino, sito in Corso Re Umberto n°5.

Il servizio sarà fruibile nei seguenti giorni:  
da lunedì a giovedì dalle ore 12.00 alle ore 16.00  
venerdì dalle 12.00 alle 15.00

### **Riferimenti**

Telefono: 011 4431523 / 524 / 517 / 527

Fax: 011 4431551

e-mail: [cala@comune.torino.it](mailto:cala@comune.torino.it)

sito web: <http://sportellounico.comune.torino.it/cala/index.html>

## LISEM e URBAN 2

LISEM è un'iniziativa promossa dalla Città di Torino, in collaborazione con il CSI-Piemonte, il COREP, il CSP, I3P e l'Istituto "Mario Boella".

Il Progetto si inserisce all'interno del Programma d'Iniziativa Comunitaria URBAN 2, che prevede la riqualificazione urbana e la rigenerazione socio-economica del quartiere Mirafiori Nord.

Gli obiettivi di LISEM sono:

- favorire lo sviluppo delle attività e delle competenze legate al potenziale innovativo delle nuove tecnologie;
- far crescere iniziative imprenditoriali proposte da giovani appena laureati o diplomati e da lavoratori già occupati;
- creare opportunità di impiego per lavoratori a rischio di esclusione e per i disoccupati.

I servizi offerti sono:

- formazione
- incubazione d'impresa
- innovazione tecnologica

Il LISEM è situato in:

Corso Tazzoli 215/13, 10137 TORINO

Per informazioni:

Telefono: 011.3165000

Fax: 011.3165080

e-mail: [info@lisem.it](mailto:info@lisem.it)

sito web: <http://www.lisem.it/index.htm>

## Sportello Lavoro e Impresa Cooperativa Liberi Tutti

Il Comune di Torino, nell'ambito del progetto speciale Periferie, ha promosso numerose azioni di sviluppo locale partecipato, azioni che nell'area di corso Taranto (Circoscrizione 6) hanno portato alla nascita dell'associazione di promozione sociale "GPL Uniti per il Quartiere".

Tra le varie attività promosse, quelle relative alla promozione dello sviluppo economico e del lavoro: occupabilità e sostegno al reddito: sostenere l'inserimento lavorativo, la formazione professionale, accompagnare i lavoratori atipici.

Sostegno ai piccoli imprenditori: tramite uno sportello informativo per la partecipazione alle diverse opportunità di legge per finanziare il miglioramento delle sedi di lavoro o potenziare le abilità tecnologiche delle strutture operative delle piccole imprese (prevalentemente nel settore commercio).

Indirizzo:

GPL – Uniti per il Quartiere  
Via Perosi 11, 10154 Torino  
Telefono/Fax: 011204178

## Progetto Atelier

Progetto Atelier è il primo caso in Italia di *incubator* per la creatività applicata ai nuovi media: video arte e documentario digitale, musica informatica e sound design, animazione grafica e web design, web art e installazione multimediale. Atelier si propone come un ambiente dinamico, in cui la realizzazione delle idee-progetto dei giovani creativi diventa occasione di crescita, scambio di competenze tecnico-progettuali, capacità di elaborazione culturale. I giovani creativi (borsisti o stagisti) hanno a disposizione le risorse tecnologiche del Laboratorio e l'assistenza dei Tutor. Questi a loro volta sono giovani artisti e professionisti, invitati a svolgere la loro attività di ricerca o sperimentazione all'interno del laboratorio e impegnati a dedicare un monte ore per seguire i progetti sviluppati dai borsisti. Si intende così creare quel circolo virtuoso che possa, a Torino e da Torino, innescare un processo di crescita culturale e professionale nel campo dei nuovi media, inserirsi in una più ampia rete europea di elaborazione e ricerca, ma soprattutto, costruire un sistema di relazioni sociali e professionali che consentano ai giovani comunitari di crescere e realizzarsi.

C.so Tazzoli, 215/13 - 10137 Torino  
Telefono: 0113026401  
e-mail: [c2003@progettoatelier.it](mailto:c2003@progettoatelier.it)

## MiP – mettersi in proprio

Che cos'è MiP – Mettersi in Proprio?

MiP – Mettersi in Proprio è un servizio di supporto alla creazione di nuove imprese formato da un insieme articolato di azioni volte a diffondere una cultura imprenditoriale, a stimolare la nascita di idee d'impresa e a favorire la creazione e lo sviluppo di nuove attività di successo.

MiP è promosso dalla Provincia di Torino ed è interamente gratuito, grazie a finanziamenti dell'Unione europea (Fondo Sociale Europeo), dello Stato italiano (Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali) e della Regione Piemonte previsti dalla Misura D3 del POR Ob. 3 Piemonte.

Le attività di MiP si traducono in:

- Eventi di animazione in cui vengono illustrate le caratteristiche dell'attività d'impresa, i possibili settori in cui intraprendere una attività imprenditoriale e offerte testimonianze da parte di neo imprenditori (consulta il calendario degli eventi nella sezione novità).
- Elaborazione di “progetti imprenditoriali tipo” utili per fornire le indicazioni e piste di riflessione a chi per la prima volta si avvicina alla creazione d'impresa.
- Supporto alle imprese interessate ad approfondire il tema dello spin off (potrai trovare più indicazioni sul tema nella sezione fonti d'informazione) e promuovere al loro interno questa particolare forma di creazione d'impresa.
- Momenti di diffusione e pubblicazioni in cui sono presentati i risultati raggiunti dal servizio MiP.
- Attività mirate allo sviluppo di nuovi progetti imprenditoriali
- Orientamento e informazioni sul lavoro in proprio attraverso il servizio di numero verde, la consultazione del presente sito e via e mail.
- Accoglienza incontro della durata media di un'ora, in cui poter discutere con un tutor la propria idea imprenditoriale e valutarne la concretezza.
- Accompagnamento e consulenza per sviluppare tutti gli aspetti del progetto d'impresa fino all'elaborazione del business plan.
- Formazione, come integrazione dell'accompagnamento, per acquisire competenze necessarie alla gestione dell'impresa.
- Tutoraggio e consulenza dopo l'avvio dell'impresa per un periodo massimo di 24 mesi. Possono avvalersi di questo servizio solo le neoimprese che si sono avviate a seguito del percorso delineato ai punti precedenti e il cui business plan sia stato validato da un'apposita commissione tecnica presieduta dalla Provincia di Torino.

Le iniziative imprenditoriali che hanno ottenuto la validazione del business plan potranno inoltre usufruire, una volta concretizzate in impresa, di specifiche agevolazioni erogate sia a sostegno del reddito dell'imprenditore che a copertura delle spese di avvio e degli investimenti (un'apposita sezione di questo sito è dedicata ai finanziamenti).

A chi si rivolge:

- Possono accedere ai servizi offerti da MiP soggetti, uomini e donne, inoccupati e occupati, che intendono realizzare una nuova iniziativa imprenditoriale nella provincia di Torino e sono interessati a valutarne preventivamente la fattibilità.
- Non possono accedere al servizio i progetti imprenditoriali che insistono sui settori cosiddetti “sensibili”.

Come accedere al servizio

Il servizio opera esclusivamente su appuntamento che può essere fissato direttamente attraverso il numero verde: 800146766

oppure utilizzando il formulario predisposto sul sito web (<http://www.mettersinproprio.it>)

Da chi è realizzato

MiP è promosso dalla Provincia di Torino che cura direttamente il coordinamento delle attività proposte e la loro integrazione con gli altri servizi provinciali.

Le attività illustrate sono realizzate dall'Associazione Temporanea d'Imprese aggiudicataria dell'appalto concorso indetto dalla Provincia di Torino e costituita da:

Capofila:

Codex scrl - Agenzia di Sviluppo

P.zza C. Emanuele II 19, 10123 Torino

Dasein s.r.l.

Lungo Dora Colletta 81, 10153 Torino

Poliedra Progetti Integrati S.p.A.

Corso Unione Sovietica 612/3/E, 10135 Torino

Ascom Servizi s.r.l.

Via Massena 20, 10128 Torino

CNA - Associazione Provinciale di Torino

Confederazione Nazionale dell'Artigianato e della Piccola e Media Impresa

Via Avellino 6, 10144 Torino

Impresa Verde Torino s.r.l.

Via Pio VII 97, 10135 Torino

Bioindustry Park Canavese S.p.A.

Sede legale: Via Ribes 5, 10010 Colletterto Giacosa (TO)

Environment Park S.p.A.

Sede legale: Galleria San Federico 54, 10121 Torino

Società per la gestione dell'Incubatore di Impresa del Politecnico s.c. a r.l.

Corso Duca degli Abruzzi 24, 10129 Torino

Virtual Reality & Multi Media Park S.p.A.

Sede legale: Corso Lombardia 194, 10149 Torino

Sito web: <http://www.mettersinproprio.it/>

## C.N.A. - In Proprio

Associazione di rappresentanza di professionisti, consulenti e collaboratori professionali, iscritti o meno ad un ordine professionale e comunque espressione dei nuovi lavori autonomi emergenti in particolare nel terziario innovativo.

I servizi erogati:

- assistenza fiscale e tributaria.
- contabilità.
- consulenza del lavoro.
- assistenza alla costituzione di attività.
- consulenza legale.
- Formazione.
- assistenza previdenziale.
- servizi assicurativi mirati attraverso il sistema Unipol.
- Flessibilità di orario e metodo nell'erogazione dei servizi, con ampio utilizzo di Internet e attraverso la costituzione di un gruppo di discussione on-line per individuare i problemi più comuni senza risposta.

Accanto ai servizi, CNA In Proprio propone, a livello torinese e nazionale, azioni atte a promuovere le relazioni tra i propri soci, andando a creare momenti di incontro formali e informali rivolti alla relazione economica, all'autoformazione (intesa come accrescimento del proprio capitale umano e sociale) e all'identità socio-professionale. A questo proposito, CNA In Proprio sta lavorando con il contributo degli associati per delineare specifiche linee di servizio nel campo della formazione e del credito e forme di aggregazione e interscambio per la produzione di beni relazionali comuni.

Servizi sindacali:

- rapporti con gli Enti locali per attivare politiche di sostegno.
- sollecitazione di soluzioni idonee rispetto ai problemi più importanti legati alle nuove professioni: formazione, gestione separata Inps, accesso al credito.
- rappresentanza del lavoro in proprio nei tavoli di confronto istituzionali.

Servizi di consulenza iniziale:

- assistenza e consulenza iniziale.
- valutazione sulle condizioni contrattuali.
- finanziamenti e gestione rapporti con istituzioni di credito.

Servizi amministrativi:

- gestione amministrativa contabile.
- dichiarazione redditi e altre imposte.
- gestione previdenza.

Servizi allo sviluppo:

- informazioni via Internet.
- consulenze specialistiche.

Indirizzo:

Via Avellino 6, - 10144 Torino

Telefono: 0114617659

Fax: 0114617651

e-mail: [snotarrigo@cna-to.it](mailto:snotarrigo@cna-to.it)

sito web: <http://www.cna-to.it/CNA/index.html>

## NIDIL – CGIL

NidiL-Cgil (Nuove Identità di Lavoro) è una struttura sindacale, nata nel 1998, per dare voce e rappresentanza ai lavoratori atipici.

### CONSULENZA CONTRATTUALE

a cura della struttura sindacale NIDIL  
Via Pedrotti, 5  
Torino

### CONSULENZA LEGALE

Avv. Fausto Raffone  
orario ricevimento: lunedì' 15.00-16.00

### CONSULENZA FISCALE

a cura del C.A.F.-CGIL  
Via Pedrotti, 5  
Torino

### CONSULENZA PREVIDENZIALE

a cura del patronato INCA-CGIL  
Via Pedrotti, 5  
Torino

### Sportello NIDIL di Torino

Camera del Lavoro Metropolitana  
Via Pedrotti, 5- Torino  
Telefono: 0112442459/389  
Fax: 0112442452

Responsabile dello sportello: Ornella Banti Orario di sportello: martedì' 9.00-12.00 - giovedì' 9.00-12.00

sito web: <http://www.nidil.cgil.it/>, <http://www.pmt.cgil.it/nidil/nidil.htm> (NIDIL-CGIL Torino)

## ALAI – CISL

L'Associazione dei Lavoratori Atipici e Interinali della Cisl è nata nel luglio del '98 con l'obiettivo di offrire rappresentanza e tutela a chi è impegnato nei nuovi lavori.

La CISL, sindacato tradizionalmente articolato orizzontalmente, tramite le strutture regionali e territoriali, e verticalmente, tramite le associazioni di categoria, si apre dunque a nuove forme di aggregazione, le Associazioni, come è appunto ALAI, promossa da una convenzione stipulata dalla CISL e dalla Compagnia delle Opere.

Gli aderenti ad ALAI potranno utilizzare il sistema di tutele e servizi offerti dalla Cisl alla pari di tutti gli altri iscritti alle diverse categorie (assistenza previdenziale, assistenza fiscale, ecc.) In più potranno usufruire di risposte specifiche alle loro esigenze, diverse da quelle dei lavoratori tradizionali, da parte degli operatori delle sedi territoriali ALAI.

ALAI infatti, oltre ad una struttura e ad una sede nazionale, dispone di strutture e sedi regionali e territoriali, che oramai coprono quasi tutto il territorio, per potere essere presenti laddove le esigenze si manifestano.

Sede:

Via Barbaroux, 43 Torino

Telefono: 011533951 e 0115617805

Responsabile: Cristina Maccari

Sito web: <http://www.tipiatipici.it/>

## UIL

La UIL con la costituzione dello “Sportello Lavoro” vuole dare, in modo organizzato, le risposte a quei cittadini che già lavorano o si avvicinano al mondo del lavoro, incontrando ostacoli e difficoltà.

“Sportello Lavoro” si colloca all’interno delle iniziative che la UIL sta promuovendo per il raggiungimento dell’obiettivo della massima occupazione, finalizzate all’accoglimento di tutte le opportunità positive di lavoro e far sì che queste si trasformino, “attraverso una gestione concertata tra Governo e Parti sociali” in “buona occupazione”.

Sportello lavoro oltre a dare assistenza a tutta l’utenza che si rivolge ai nostri uffici, si occupa delle problematiche legate alle nuove forme e tipologie di lavoro, promuovendo ed organizzando i confronti con tutti i soggetti interessati, sia con chi è preposto a legiferare in materia, sia con chi opera, come imprenditore, a livello nazionale e territoriale.

Indirizzo: via Bologna, 11

Telefono: 0112417811

Sito web: <http://www.uil.it/uilpiemonte/Cat/Cpo/categorie.htm>

## Confartigianato

Le 121 Associazioni provinciali di Confartigianato offrono consulenza e servizi per la creazione e lo sviluppo di nuove attività economiche nel settore dell'artigianato.

In particolare i servizi offerti presso le Associazioni territoriali hanno l'obiettivo di:

- valorizzare l'artigianato come scelta imprenditoriale consapevole;
- favorire l'ingresso nel mondo del lavoro artigiano;
- promuovere il lavoro artigianato come alternativa al lavoro dipendente;
- determinare il consolidamento delle attività artigiane nei primi anni di vita;
- sostenere lo sviluppo delle nuove imprese attraverso una continua attività di formazione;
- informare le nuove imprese sulle opportunità e sulle agevolazioni di carattere nazionale e locale;
- portare direttamente in azienda la rete di esperti delle Associazioni per trovare con l'imprenditore le soluzioni alle varie problematiche inerenti la crescita dell'impresa.

Presso le Associazioni della Confartigianato sarà possibile effettuare una prima valutazione della qualità del progetto imprenditoriale ed accedere ad una serie di consulenze di base in materia di legislazione, credito, fisco e ambiente. Attraverso le strutture di garanzia del credito sarà possibile, grazie ad apposite convenzioni stipulate con Istituti di Credito, anche in assenza di garanzie, di ottenere finanziamenti agevolati per dotare "il progetto d'impresa" di strumenti necessari per renderlo concreto.

Confartigianato mette a disposizione una guida on line ([http://www.artigianinet.com/DIVENTAARTIGIANO/dw\\_19\\_836\\_2229.html](http://www.artigianinet.com/DIVENTAARTIGIANO/dw_19_836_2229.html)) che fornisce informazioni utili a coloro che intendono diventare imprenditori, ed inoltre una sezione di studi e ricerche (<http://www.confartigianato.it/minisiti/artigianatoeconomia/artigianatoeconomia.jsp>) che possono aiutare ad orientare i nuovi imprenditori, fornendo informazioni sulle dinamiche congiunturali, demografia di impresa e scenari macroeconomici.

e-mail: [info@confartigianatorino.it](mailto:info@confartigianatorino.it)

sito web: <http://www.confartigianatorino.it/>,

[http://www.artigianinet.com/dw\\_19\\_127\\_6802.html](http://www.artigianinet.com/dw_19_127_6802.html)

## Ascom - Confcommercio

L'associazione Ascom – Confcommercio, struttura di rappresentanza del Commercio, offre servizi di assistenza e consulenza alle imprese operanti nel settore, e ai soggetti che intendono avviare un'attività commerciale.

Indirizzo:

Via Massena 20 - Torino 10128 (To)

Telefono/Fax: 0115516111 / 0115516289

Orario:

da lunedì a venerdì:8,30/12,00 pomeriggio 13,00-17,30

e-mail: [info@ascomtorino.it](mailto:info@ascomtorino.it)

sito web: <http://www.ascomtorino.it/index.asp>

## Confesercenti

L'associazione Confesercenti, struttura di rappresentanza del Commercio, offre servizi di assistenza e consulenza alle imprese operanti nel settore, e ai soggetti che intendono avviare un'attività commerciale.

Corso Principe Eugenio 7/d  
10122 Torino  
Telefono: 01152201

sito web: <http://www.confesercenti-torino.it>

## Confapi - Unimatica

Unimatica, sezione di Torino Un'associazione al servizio delle PMI dell'informatica e dei servizi innovativi.

La sezione torinese di Unimatica rappresenta oltre 250 piccole e medie imprese che operano nel settore della Comunicazione, dell'Informatica e dei Servizi Innovativi, dislocate su tutto il territorio provinciale.

Unimatica sostiene e tutela le imprese associate nel campo sindacale, economico e tecnico-scientifico, attraverso la partecipazione ai tavoli istituzionali per sostenere linee di politica economica e del lavoro in sintonia con le esigenze espresse dalla base associativa. La sezione Unimatica di Torino garantisce la rappresentanza del settore presso le principali istituzioni Pubbliche e private del territorio.

Servizi offerti:

- definire un quadro contrattuale e normativo finalmente modellato sulle specificità del settore
- agevolare la crescita ed il progresso imprenditoriale sostenendo organizzazioni innovative, favorendo la creazione di reti virtuali di imprese a competenza verticale, volte all'acquisizione di commesse ad elevata consistenza complessiva
- favorire lo scambio di informazioni, esperienze e opportunità tra le imprese aderenti
- fornire assistenza tecnica, tramite le strutture di API Torino, in materia economica, fiscale, ambientale, sindacale e del lavoro, e migliorare l'accesso al credito, attraverso un servizio di consulenza finanziaria.

Unimatica Unione Nazionale della Piccola e Media Industria informatica telematica e affine  
Sezione di Torino

Via Pianezza, 123 10100 Torino

Telefono: 0114513248

Fax: 0114513103

e-mail: [unimatica@apito.it](mailto:unimatica@apito.it)

sito web: <http://www.unimatica.to.it/default.asp>

## SEZIONE VI

# ELENCO SITI DELLE COMUNITÀ PROFESSIONALI LAVORATORI ATIPICI

Siti rivolti a:

Donne della net economy

- <http://www.porticodonne.it/>
- <http://www.906090design.it/>
- <http://www.dols.it/>
- <http://www.donnad.it>
- <http://www.accentirosa.it/>

Net Writers

- <http://www.infocity.it>
- <http://punto-informatico.it/>
- <http://www.termininformatici.com/>
- <http://www.thezion.net/>
- <http://www.unonet.it/>
- <http://www.mestierediscrivere.com/>
- <http://www.ipse.com/>
- <http://www.idearium.it/nuke>
- <http://www.bazzmann.com/>
- <http://www.i-dome.com>

Marketing & communication

- <http://www.mlist.it/>
- <http://www.lavapiubianco.biz/>
- <http://www.manager.it/>
- <http://www.ebow.it/>
- <http://www.imli.com/imlog/>
- <http://www.comunicazioneitaliana.it/>
- <http://www.crmvillage.it>

Software and development

- <http://www.html.it>
- <http://www.webd.it>
- <http://www.devspy.com>
- <http://www.aspcode.it/home/home.asp>
- <http://www.dotnetit.com>
- <http://www.aspitalia.com>
- <http://www.risorse.net>
- <http://www.programmazione.it>
- <http://www.archandweb.com>
- <http://www.artexe.com>
- <http://www.crezine.com>
- <http://www.yo-yoll.net>
- <http://www.webusabile.it>

Application and system management

- <http://www.crmvillage.it>
- <http://www.pmforum.it>
- <http://www.sikurezza.org>
- <http://www.portazero.info>
- <http://www.java.net>

Training and education

- <http://www.individualearning.it>
- <http://www.sfera.it>
- <http://www.formaper.it/>
- <http://www.viboonline.com/formazione.htm>
- <http://www.eurolearning.com>

Customer service and support

- <http://www.club-cmmc.it/>
- <http://www.crmgroup.it/>

Security manager

- <http://www.sikurezza.org>
- <http://www.infosecurity.it>

## **SEZIONE VII**

### **INDIRIZZI UTILI**

	<b>Indirizzo</b>	<b>Telefono</b>
Istituto Nazionale Previdenza Sociale (iscrizione alla "Gestione Separata" per ilavoratori/trici indipendenti e i professionisti al lavoro non in forma societaria)	Via XX Settembre 34, 10121 Torino	011 57515
	Via Nizza 362/10, 10127 Torino	011 65261
	Via Frola Conte secondo, 10121 Torino	011 5658111
	Piazza C.L.N. 254, 10121 Torino	011 5618703 011 4407786 011 4407795
	Corso Giulio Cesare 290, 10154 Torino	011 26891
	Corso Turati 19, 10128 Torino	011 56591
	Corso Vigevano 56, 10155 Torino	011 2445011
Camera di Commercio Industria Artigianato Agricoltura C.C.I.A.A. di Torino (iscrizione ai registri imprese per i lavoratori che intendono costituire una società)	Via S.F. Da Paola 24, 10123 Torino	011 57161
Centro Estero Camera Commercio Piemontesi	Via Ventimiglia 165, 10127 Torino	011 6700511
Unioncamere Piemonte Istituto Nazionale Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro – I.N.A.I.L.	Via Cavour 17, 10123 Torino	011 5669211
	Strada basse di stura 81, 10154 Torino	011 200375 011 200268 011 2057000 011 2467050
	Corso Galileo Ferraris 1, 10121 Torino	011 5622764
Agenzia delle entrate – Ministero dell’Economia e delle Finanze (apertura della partita I.V.A., <a href="http://www.agenziaentrate.it">www.agenziaentrate.it</a> )	Corso Bolzano 30, 10121 Torino	011 55231
	Via Vaninetti 50, 10148 Torino	011 2297111
	Via Sidoli 35, 10135 Torino	011 3163611
	Via Padova 78, 10152 Torino	011 2873000

## SOMMARIO

SEZIONE I - IL LAVORO INDIPENDENTE: AUTONOMI E ATIPICI .....	pag.	3
Liberi professionisti con partita I.V.A. ....	»	6
Prestazione professionale occasionale.....	»	8
Il lavoro occasionale accessorio .....	»	9
Lavoro a progetto .....	»	10
Associazione in partecipazione.....	»	12
SEZIONE II - IL LAVORO INDIPENDENTE: FORME SOCIETARIE E ASSOCIATIVE .....	»	14
Ditta individuale .....	»	16
La Società semplice .....	»	18
La Società in nome collettivo (S.n.c.).....	»	21
La società in accomandita semplice .....	»	23
La Società a responsabilità limitata (S.r.l.).....	»	25
La Società per azioni e la società in accomandita per azioni .....	»	29
Lo Studio Associato.....	»	32
Le Associazioni di Promozione Sociale e Culturale.....	»	33
Le Cooperative .....	»	37
Il <i>franchising</i> o contratto di affiliazione commerciale.....	»	41
SEZIONE III - ACCESSO ALLA FORMAZIONE.....	»	43
Formazione continua a domanda individuale .....	»	46
Formazione occupati.....	»	47
Formazione continua a domanda aziendale		
Legge 236/93 - Patti aziendali, settoriali e territoriali concordati tra le parti sociali.....	»	50
Formazione disoccupati .....	»	52
SEZIONE IV - FINANZIAMENTI AGEVOLATI PER L'AVVIO DI NUOVE IMPRESE.....	»	53
Decreto Ministeriale 1 giugno 1998, n. 225		
Regolamento concernente modalità di attuazione degli interventi imprenditoriali .....	»	55
Programma "Microcredito" .....	»	57
Regione Piemonte - Legge 9 maggio 1997, n.22 (Ex LR 28/1993)		
Costituzione di nuove imprese operanti nei settori di interesse regionale.....	»	59
Regione Piemonte - Legge 21/97 art. 15 -		
Finanziamenti agevolati per lo sviluppo e la qualificazione delle imprese artigiane.....	»	62
L. 215/92 - Azioni positive per l'imprenditoria femminile .....	»	64
Regione Piemonte - Legge 28/99 - Disciplina, sviluppo ed incentivazione		
del commercio in piemonte, in attuazione del DLgs 31/03/98 n. 114.....	»	66
Regione Piemonte - Legge 21 dicembre 1994 n. 67 - Interventi a favore delle cooperative	»	68
Regione Piemonte - Legge 8 luglio 1999 n. 18.....	»	70
Regione Piemonte - Legge 16/1984 artt. 14 - 16 - 17 -19 -		
Contributi a fondo perduto per le cooperative sociali .....	»	71

SEZIONE V - MAPPA DELLE RISORSE A SOSTEGNO DEL LAVORO INDIPENDENTE.....	»	74
Lo sportello C.A.L.A.....	»	76
LISEM e URBAN 2 .....	»	77
Sportello Lavoro e Impresa - Cooperativa Liberi Tutti .....	»	78
Progetto Atelier .....	»	79
MiP - mettersi in proprio .....	»	80
C.N.A. - In Proprio.....	»	82
NIDIL - CGIL .....	»	84
ALAI - CISL .....	»	85
UIL .....	»	86
Confartigianato .....	»	87
Ascom - Confcommercio .....	»	88
Confesercenti.....	»	89
Confapi - Unimatica .....	»	90
 SEZIONE VI - ELENCO SITI DELLE COMUNITÀ PROFESSIONALI LAVORATORI ATIPICI .....	»	91
 SEZIONE VII - INDIRIZZI UTILI.....	»	93
 SOMMARIO .....	»	95